Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 maggio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 28 MAGGIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Cassa depositi e prestiti - Credito comunale e provinciale:** 11ª estrazione di cartelle 9% emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974; 11ª estrazione di cartelle 9% emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974; 12ª estrazione di cartelle 7% emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, effettuate nell'anno 1985.

(2721-2722-2723)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1985, n. **207**.

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unità sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unità sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.

Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.

L'inquadramento diretto in ruolo è disposto, altresì, nei confronti del personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si sia assentato dal servizio a causa di chiamata alle armi o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o per l'astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, purché assunto in base alla normativa allora vigente e sia stato in servizio per almeno sei mesi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico.

Il requisito relativo al limite d'età deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico.

Il personale di cui al presente articolo è trattenuto nel servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in detrazione.

Art. 2.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtù di incarico conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato

Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presìdi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuità della erogazione.

Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unità sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unità sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione territoriale competente.

Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive delle unità sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonché quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate.

Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione regolarmente esecutiva di cui al primo comma. Il requisito relativo al limite di età deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione, fatta eccezione per il personale convenzionato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale che prestava la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti commi, purché in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanale.

Il personale di cui al presente articolo è trattenuto in servizio fino all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi.

Art. 4.

Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 3 e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 maggio 1984, è considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Detto riconoscimento è esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta.

Il personale di cui al primo e terzo comma è trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Piante organiche provvisorie

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.

Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque, dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie.

Art. 6.

Concorsi pubblici in via di espletamento

Sono revocati tutti i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti per i quali sussistono le condizioni di applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli nei quali siano iniziate le prove alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché al personale degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il disposto del primo comma non può trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge al proprio personale dipendente.

Art. 8.

Concorsi per l'inquadramento nelle posizioni funzionali apicali

Al personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo che rivestiva, per incarico conferito, entro il 30 giugno 1984, ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento, una posi-

zione funzionale apicale, se è in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato nell'incarico, rispetto al punteggio richiesto per la categoria dei titoli di carriera per il profilo e la posizione funzionale rivestita, fino ad un massimo di dieci punti, da valere nei primi concorsi pubblici, per il profilo e la posizione funzionale rivestita, banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 12 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Salvo che i posti occupati non siano trasformati o soppressi, il personale di cui al precedente primo comma è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei relativi concorsi.

Nei primi concorsi pubblici per le posizioni apicali, al personale proveniente dai laboratori di igiene e profilassi si applicano, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 9.

Procedura per l'espletamento dei concorsi

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.

Nelle commissioni esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.

Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la sostituzione dell'unità sanitaria locale alla regione oltreché le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.

Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.

Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, è sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.

Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso è effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità sanitarie locali viciniori.

Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.

Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto del Ministro della sanità è ugualmente ridotto alla metà.

La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.

Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvederà alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.

I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.

L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unità sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge.

La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge è effettuata dal comitato di gestione.

Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.

La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso è consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.

L'incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria locale purché, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.

Nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 10.

Procedure per i trasferimenti

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.

Il trasferimento è disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unità sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.

Il personale può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unità sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali è aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.

L'atto di trasferimento è comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali.

Art. 11.

Trasferimenti interregionali

Il personale delle unità sanitarie locali avente diritto alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali o provinciali del Servizio sanitario nazionale, che abbia presentato entro la data del 31 dicembre 1983 istanza di trasferimento interregionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è inquadrato nel ruolo nominativo della regione o provincia autonoma di destinazione, nella stessa posizione funzionale spettantegli nella regione o provincia autonoma di provenienza, se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le regioni interessate abbiano espresso parere favorevole al trasferimento.

Art. 12.

Trasferimenti in base all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12.

Sono abrogate le disposizioni di cui al comma tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, introdotte con la legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Il personale, che sia stato assegnato all'INPS o alle unità sanitarie locali in base ai contingenti numerici determinati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanità, direttamente o tramite l'ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unità sanitarie locali o all'INPS, è trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli nominativi regionali e in quelli speciali dell'INPS con decorrenza dal 1° luglio 1984 con la stessa posizione giuridica e funzionale posseduta alla data del trasferimento.

Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, in base ad obiettive esigenze.

Le regioni, su richiesta delle unità sanitarie locali interessate, possono, per esigenze di servizio, disporre il trattenimento in servizio del personale trasferito sino all'espletamento dei pubblici concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985.

I posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali a seguito dell'applicazione del presente articolo possono essere ricoperti con le modalità previste dall'articolo 9 della presente legge.

Art. 13.

Applicabilità di norme

La normativa di cui agli articoli 35-*bis* e 35-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, deve intendersi applicabile anche al personale e agli amministratori delle unità sanitarie locali.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

Agli atti o provvedimenti relativi all'applicazione della presente legge che siano in contrasto con la stessa si applica il disposto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, ove ne ricorrano tutte le condizioni, anche al personale dei servizi sanitari tuttora gestiti da enti locali territoriali, purché il trasferimento dei servizi stessi alle unità sanitarie locali avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sempre che l'onere per detti servizi sia già a carico del Fondo sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1983.

Gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridico-normativo di equiparazione anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Il personale dipendente dalle unità sanitarie locali in posizione di ruolo ed iscritto o avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posizione di comando o d'incarico su posto vacante nella medesima qualifica e posizione funzionale presso una unità sanitaria locale diversa da quella di appartenenza, è assegnato a domanda, ferma restando la propria posizione di ruolo, alla unità sanitaria ove presta servizio con deliberazione del comitato di gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini di cui al comma precedente l'interessato è tenuto a presentare domanda di opzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle unità sanitarie locali di appartenenza e sede di servizio, le quali, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adottano i necessari provvedimenti di rispettiva competenza.

I posti che si renderanno disponibili dall'applicazione delle norme di cui ai precedenti due commi, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di conferire incarichi, supplenze o rapporti libero-professionali anche mediante convenzioni o comunque di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1, comma primo:

— Si riporta il testo dei primi sette commi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 (*Blocco degli organici delle unità sanitarie locali*), i quali concernono la determinazione e l'ampliamento delle piante organiche delle unità sanitarie locali:

«Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, *entro sessanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, *ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate*, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma. *Dalla stessa data* è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.

I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad eccezione:

a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, nonché, previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, già vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;

b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata già attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;

c) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanità deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non è richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) *e* c) *del secondo comma.*

L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194, nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unità sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali.

Le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunte

dal consiglio regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, è riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sarà assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché per quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura dei posti vacanti nonché l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dai consigli regionali con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I consigli regionali possono, altresì, autorizzare consulenze professionali».

— L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (*Ordinamento interno dei servizi ospedalieri*) dispone:

« La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la continuità dell'assistenza medica per divisione o gruppi di divisione affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilità adeguata ai bisogni ed alle peculiarità delle prestazioni nonché al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale ».

— L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (*Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali*) dispone:

« Art. 70. (*Riserva di posti nei primi concorsi pubblici*). — Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici previsti dall'art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma dello stesso articolo.

I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.

Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono autorizzare le unità sanitarie locali a trattenere in servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi concorsi ».

Nota all'art. 1, comma terzo:

— La legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concerne « *Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali* ».

— La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concerne « *Tutela delle lavoratrici madri* ».

Nota all'art. 1, comma quarto:

Il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982 concerne la « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

Nota all'art. 1, comma settimo:

Il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è il seguente:

« Art. 68. (*Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario*). — Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario dei servizi ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali determinate ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti dalla regione, previo concorso, per titoli ed esami, agli assistenti della disciplina e agli ispettori sanitari, appartenenti al ruolo della regione, che siano in possesso della idoneità nella disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno sette anni.

I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono espletati con le procedure stabilite con il decreto di cui all'art. 12. Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio, scientifici e alle pubblicazioni ».

Nota all'art. 2:

Si riporta il testo dei primi quattro commi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (*Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri*):

« Art. 3. (*Assunzione in servizio*). — L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri è effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso.

Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.

L'assunzione per chiamata è ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi.

In attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi ».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del primo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

« Art. 73. (*Rapporti convenzionali in corso*). — In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali già instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attività in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori ».

— L'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede il « *Personale a rapporto convenzionale* », il cui trattamento economico e normativo è stabilito sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.

Note all'art. 3, commi terzo e quarto:

— L'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica numero 761/1979 è riportato nella nota all'art. 3, comma primo.

— Gli estremi di pubblicazione e l'oggetto del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 sono specificati nella nota all'art. 1, comma quarto.

Nota all'art. 3, comma quinto:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concerne il « *Riordinamento della Croce rossa italiana* (art. 70 della legge n. 833 del 1978) ».

Nota all'art. 3, comma sesto:

Si riporta il testo dell'art. 1, terzo comma, prima parte, dell'art. 6, primo, secondo e quinto comma, dell'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264:

« Art. 1. — (*Omissis*).

Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti.

Art. 6. — La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo.

Nel caso in cui l'entità delle macellazioni o la contemporaneità delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuità, il servizio è assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorità comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo è stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale

o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia, o su materie affini presso una facoltà universitaria di medicina veterinaria.

(*Omissis*).

In caso di riconosciuta necessità può provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzione di carni preparate.

Art. 7. — La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanità, che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6 ».

Nota all'art. 4, *comma primo*:

Gli estremi di pubblicazione e l'oggetto del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 sono specificati nella nota all'art. 1, comma quarto.

Nota all'art. 5, *comma primo*:

Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, nella parte richiamata, è riportato nella nota all'art. 1, comma primo.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 41, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è il seguente:

« Art. 41. (*Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica*). — Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge ».

— Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è il seguente:

« Art. 25. (*Servizi e titoli equipollenti*). — I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.

A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali ».

Nota all'art. 8, *comma primo*:

L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, contiene le « *Norme concorsuali* »; l'art. 71 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica determina le « *Modalità transitorie per i concorsi di assunzioni* ».

Nota all'art. 9, *commi primo e terzo*:

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (di cui estremi di pubblicazione ed oggetto sono specificati nella nota all'art. 1, comma quarto) dispone:

« Art. 2. (*Bando di concorso*). — L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.

I bandi di concorso sono emanati, con le procedure e le modalità di cui al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo regionale competente secondo i rispettivi ordinamenti o dall'organo individuato dal consiglio regionale ed indicano il numero dei posti messi a concorso, le modalità di formulazione delle domande di ammissione al concorso, i documenti prescritti, i requisiti generali e specifici, le forme e le modalità per la presentazione dei documenti richiesti, il programma delle prove di esame.

I bandi devono, altresì, indicare per le posizioni funzionali apicali, al fine del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unità sanitaria locale e stabilire le forme e le modalità per la presentazione delle domande di trasferimento, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al bando deve essere data la massima diffusione, anche con altri mezzi e deve esserne data comunicazione agli enti cui compete per legge la collocazione speciale, agli uffici provinciali di collocamento della regione ed alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale firmatarie dell'accordo di lavoro di cui all'art. 47, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle corrispondenti segreterie regionali.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo ».

Nota all'art. 9, *comma settimo*:

L'art. 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (citato nella precedente nota) disciplina la *Commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario, del ruolo professionale, del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo.*

Il secondo comma di detto articolo dispone:

« La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale pubblicato. Ove gli iscritti nel ruolo nominativo siano inferiori a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i ruoli nominativi di una o più regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato ».

Nota all'art. 9, *comma ottavo*:

L'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 (citato nella precedente nota) disciplina la nomina delle commissioni esaminatrici. Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma di detto articolo è quello entro cui le organizzazioni sindacali invitate facciano pervenire le proprie designazioni nominative. Il termine decorre dal ricevimento dell'invito.

Nota all'art. 11:

Il comma sedicesimo dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'8 febbraio 1982) dispone:

« Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente già inquadrato nei ruoli unici regionali può essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unità sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni ».

Nota all'art. 12, *comma secondo*:

L'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, contiene le *Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.*

Nota all'art. 13:

Il testo degli articoli 35-*bis* e 35-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è il seguente:

« Art. 35-*bis*. — 1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.

3. Le associazioni di cui al precedente comma non possono utilizzare più di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle loro aziende e dalle associazioni dei comuni, presso le rispettive sedi nazionali e non più di 3 dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.

Art. 35-*ter*. — 1. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attività effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni.

2. Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle attività nazionali e regionali delle associazioni di cui al comma precedente, deliberate dal competente organo dell'ente, dell'azienda o dell'associazione dei comuni, fanno carico al bilancio degli stessi ».

Nota all'art. 14, *comma primo*:

L'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dispone:

« Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo ».

Nota all'art. 14, *comma terzo*:

La legge 18 marzo 1968, n. 431, concerne « *Provvidenze per l'assistenza psichiatrica* »; la legge 21 giugno 1971, n. 515, concerne « *Modifica dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste* ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 451):

Presentato dal Ministro della sanità (DEGAN) il 20 gennaio 1984.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 6 marzo 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 28 marzo 1984; 4 aprile 1984; 16, 29, 30 maggio 1984; 26 giugno 1984; 4, 5, 11, 17, 24 luglio 1984.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 24 luglio 1984.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 26 luglio 1984; 1° agosto 1984 e approvato il 2 agosto 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2018):

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede legislativa, il 19 settembre 1984, con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla XIV commissione il 25, 26 settembre 1984; 17, 18, 24, 25 ottobre 1984; 28 novembre 1984; 5, 6, 12, 13, 19, 20 dicembre 1984; 16, 17, 23, 24, 30, 31 gennaio 1985; 6, 20 febbraio 1985; 20, 27, 28 marzo 1985 e approvato, con modificazioni, il 2 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 451/B):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 12 aprile 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 18 aprile 1985 e approvato, con modificazioni, il 23 aprile 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2018/B):

Assegnato alla XIV commissione Igiene e sanità), in sede legislativa, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e XIII.

Esaminato dalla XIV commissione e approvato il 16 maggio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 aprile 1985.

Integrazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi alla utilizzazione del sistema Medlars per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, ed in particolare l'art. 1, lettera *H*);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 9;

Visto il proprio decreto in data 3 aprile 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1984), con il quale sono state indicate le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi per l'anno solare 1984 alla utilizzazione del sistema Medlars;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema Medlars al fine di consentire ad un sempre maggiore numero di utenze la utilizzazione dei dati scientifici messi a disposizione dal citato sistema, ed al tempo stesso, di ridurre considerevolmente i costi di gestione degli impianti;

Decreta:

L'elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi per l'anno 1984 alla utilizzazione del sistema Medlars, di cui al decreto ministeriale 3 aprile 1984 indicato nelle premesse, è integrato dai seguenti nominativi:

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova;

Università degli studi - istituto di semeiotica - Modena;

unità sanitaria locale NA/44 - ospedale Ascalesi - sezione di gastroenterologia - Napoli;

unità sanitaria locale PR/4 - centro oncologico - Parma;

policlinico S. Matteo - dipartimento di farmacologia - Pavia;

ente ospedaliero di Bormio e Sondalo - Sondalo (Sondrio).

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato per l'esecuzione del presente decreto, che, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 15 aprile 1985

Il Ministro: DEGAN

(2812)

DECRETO 15 aprile 1985.

Elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi all'utilizzazione del sistema Medlars per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, ed in particolare l'art. 1, lettera *H*);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 9, quarto comma;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 23 gennaio 1979, una convenzione con The Library of Medicine, National Istitutes of Health, Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comune a beneficio dei programmi di ricerca sanitaria dei rispettivi Paesi mediante la utilizzazione del sistema Medlars, diretto alla acquisizione di dati scientifici e che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva in Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, n. 1566, con il quale sono state determinate le tariffe annuali dovute per il collegamento al predetto sistema Medlars;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema Medlars al fine di ridurre i costi di gestione;

Considerato altresì che i dati scientifici acquisiti attraverso l'utilizzazione del predetto sistema Medlars potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per i propri fini istituzionali;

Decreta:

Le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema Medlars per l'anno solare 1985, sono i seguenti:

associazione « Oasi Maria SS. » - Troina (Enna);

biblioteca medica statale - Roma;

Consiglio nazionale delle ricerche - controllo malattie da infezione - Roma;

Consiglio nazionale delle ricerche - istituto di fisiologia clinica - Pisa;

Ente farmacologico italiano - Napoli;

ente ospedaliero di Bormio e Sondalo - Sondalo (Sondrio);

fondazione « Smith Kline » - Milano;

fondazione « Centro S. Romanello del Monte Tabor » - istituto scientifico S. Raffaele - Milano;

Istituti ortopedici Rizzoli - comitato tecnico scientifico - Bologna;

Istituto oncologico romagnolo - Forlì;

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova;

Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise « G. Caporale » - Teramo;

Nutrition Foundation of Italy - Milano;

ospedale maggiore - Milano;

regione Emilia-Romagna - unità sanitaria locale BO/28 - Bologna;

regione Lazio - assessorato igiene e sanità - Roma;

unità sanitaria locale NA/44 - ospedale Ascalesi - sezione di gastroenterologia - Napoli;

unità sanitaria locale PR/4 - centro oncologico - Parma;

regione Friuli-Venezia Giulia - unità sanitaria locale PN/11 - Pordenone;

Università cattolica del Sacro Cuore - facoltà di medicina e chirurgia - istituto di radiologia - Roma;

Università degli studi - Roma;

Università degli studi « G. D'Annunzio » - istituto di farmacologia - Chieti;

Università degli studi - Milano;

Università degli studi - istituto di semeiotica - Modena;

Università degli studi - C.U.G.A.S. - Padova;

Università degli studi - Palermo;

Università degli studi - dipartimento di farmacologia - ente ospedaliero « S. Matteo » - Pavia;

Università degli studi - Perugia;

Università degli studi - Roma;

Università degli studi - quarta cattedra di microbiologia - Roma;

Università degli studi - clinica otorinolaringoiatrica - Roma;

Università degli studi - istituto di anatomia umana normale - Sassari;

Università degli studi - Siena;

Università degli studi - istituto di medicina interna - Torino;

Università degli studi - istituto di medicina del lavoro - Torino;

Università degli studi - Trieste;

Università degli studi - Verona;

unità sanitaria locale AL/73 - ospedale S. Giacomo - Novi Ligure (Alessandria);

unità sanitaria locale PV/79 - associazione dei comuni d'Oltrepò Pavese - Voghera (Pavia).

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato per l'esecuzione del presente decreto, che, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 15 aprile 1985

Il Ministro: DEGAN

(2813)

DECRETO 16 maggio 1985.

Modificazione al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, l'esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, recanti norme in materia farmaceutica e, in particolare, disposizioni sul predetto prontuario;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985, con il quale, da ultimo, si è provveduto all'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di « prodotto da banco » sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di « prodotto da banco », giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione della specialità medicinale in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

E' esclusa dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale la specialità medicinale denominata « Lenactin » della ditta Lepetit nella seguente confezione:

sciroppo 100 ml B L. 2.685

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 16 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

(2890)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1985.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1985, di durata ottennale, emessi per 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 311243/66-AU-79 dell'8 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1985, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 88, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni, al tasso d'interesse annuo del 9,60%, per l'importo di 600 milioni di ECU, con godimento 22 febbraio 1985;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, di durata ottennale, con godimento 22 febbraio 1985, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti parole: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « 9,60% 1985-1993 » « EMISSIONE PER NOMINALI 600.000.000 DI ECU » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 9,60% 1985-1993 » « ISSUE OF ECU 600,000,000 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice ABI, per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: « IL MINISTRO DEL TESORO » « THE MINISTER OF THE TREASURY »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 9,60% 1985-1993 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto dell'8 febbraio 1985.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: « PAGABILE ALL'ESTERO-PAYABLE ABROAD ».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati otto compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: bleu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;

certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;

certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1985
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 36

(2841)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario di Governo per la regione Calabria

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1985, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 142, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il consigliere della Corte dei conti dott. Emanuele De Francesco è stato nominato commissario del Governo nella regione Calabria a decorrere dal 30 aprile 1985.

(2909)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980.

Il 24 aprile 1985, a seguito di autorizzazione disposta con legge 19 novembre 1984, n. 950 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18, supplemento ordinario, del 22 gennaio 1985), è stato depositato a Berna, presso il Dipartimento federale elvetico degli affari esteri, lo strumento di ratifica della convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980.

Conformemente il paragrafo 2 dell'art. 12, la convenzione sopraindicata entrerà in vigore per l'Italia il 1° luglio 1985.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano ha dichiarato che le autorità competenti per rilasciare il certificato di capacità matrimoniale, ai termini dell'art. 8 della convenzione, sono gli ufficiali di stato civile e le autorità consolari che esercitano le funzioni di stato civile.

(2878)

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994

Si rende noto che il giorno 13 giugno 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle dieci serie dei certificati di credito 9,50% - 1984/1994, emessi in base alla legge 30 marzo 1981, n. 119, al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649 e decreto ministeriale 17 maggio 1985.

Il successivo giorno 14 giugno 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2910)

MINISTERO DEL TESORO

N. 98

Corso dei cambi del 22 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1962,900	1962,900	1963,25	1962,900	1963,30	1963,35	1963,800	1962,900	1962,900	1962,90
Marco germanico .	638,750	638,750	638,50	638,750	638,75	638,87	639 —	638,750	638,750	638,75
Franco francese	209,220	209,220	209,39	209,220	209,25	209,23	209,250	209,220	209,220	209,22
Fiorino olandese .	565,870	565,870	566 —	565,870	566 —	565,93	566 —	565,870	565,870	565,86
Franco belga .	31,753	31,753	31,73	31,753	31,75	31,75	31,755	31,753	31,753	31,75
Lira sterlina .	2491,500	2491,500	2496 —	2491,500	2491,75	2491,75	2492 —	2491,500	2491,500	2491,50
Lira irlandese .	1998,500	1998,500	2002 —	1998,500	1999 —	1999 —	1999,500	1998,500	1998,500	—
Corona danese .	177,810	177,810	178 —	177,810	177,85	177,85	177,900	177,810	177,810	177,80
Dracma . .	14,525	14,525	14,30	14,525	—	—	14,500	14,525	14,525	—
E.C.U. .	1431,400	1431,400	1433,50	1431,400	1431,90	1431,90	1432,400	1431,400	1431,400	1431,40
Dollaro canadese .	1430 —	1430 —	1435 —	1430 —	1430,25	1430,25	1430,500	1430 —	1430 —	1430 —
Yen giapponese	7,832	7,832	7,85	7,832	7,82	7,83	7,832	7,832	7,832	7,83
Franco svizzero	759,210	759,210	760,20	759,210	759,50	759,50	759,800	759,210	759,210	759,20
Scellino austriaco .	90,870	90,870	91 —	90,870	90,75	90,82	90,770	90,870	90,870	90,87
Corona norvegese	221,570	221,570	221,90	221,570	221,50	221,76	221,750	221,570	221,570	221,57
Corona svedese	220,490	220,490	220,60	220,490	220,50	220,47	220,450	220,490	220,490	220,50
FIM . . .	306,650	306,650	306,80	306,650	306,75	306,77	306,900	306,650	306,650	—
Escudo portoghese .	11,140	11,140	11,30	11,140	11,15	11,19	11,240	11,140	11,140	11,15
Peseta spagnola . .	11,330	11,330	11,35	11,330	11,32	11,32	11,326	11,330	11,330	11,32

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1963,350
Marco germanico . . .	638,875
Franco francese	209,235
Fiorino olandese	565,935
Franco belga	31,754
Lira sterlina	2491,750
Lira irlandese	1999 —
Corona danese	177,855
Dracma	14,512
E.C.U.	1431,900
Dollaro canadese . . .	1430,250
Yen giapponese	7,832
Franco svizzero	759,505
Scellino austriaco . .	90,820
Corona norvegese .	221,660
Corona svedese . .	220,470
FIM .	306,775
Escudo portoghese .	11,190
Peseta spagnola	11,328

Media dei titoli del 22 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	98,500
» 6 % » » 1971-86 .	95,450
» 6 % » » 1972-87 .	93,100
» 9 % » » 1975-90 .	92,700
» 9 % » » 1976-91 .	91,750
» 10 % » » 1977-92 .	94,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,375
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	95,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,800
» » » » 1- 6-1983/85 .	99,800
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,225
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,050
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,075
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,600
» » » » 1-10-1982/86 .	101,600
» » » » 1-11-1982/86 .	101,600
» » » » 1-12-1982/86 .	102,550
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,450
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,350
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,450
» » » » 1-10-1983/86 .	100,250
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,250
» » » » 1- 2-1983/87	102,200
» » » » 1- 3-1983/87 .	102 —
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,250
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87 . .	102,300
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,600
» » » » 1-12-1983/87 . .	101,300
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,075
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102,875
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,725
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,875
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,900
» » » » 1- 1-1984/88 . .	100,900
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,150
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,600
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,325
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,600
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,750
» » » » 1-12-1983/90 . .	103,975
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,050
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,050
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,075
» » » » 1- 4-1984/91 . .	101,900
» » » » 1- 5-1984/91 . .	101,875
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,150
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,725
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,600
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,250
» » » » 1-10-1984/91 . .	100,875
» » » » 1-11-1984/91 . .	100,975
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,100
» » » 17 % 1-10-1985	100,725
» » » 16 % 1- 1-1986	100,975
» » » 14 % 1- 4-1986	99,900
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	99,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,350
» » » » 1983/90 11,50 %	104,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

etologia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

microbiologia (semestrale).

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

matematica generale.

Facoltà di scienze politiche:

econometria;

storia ed istituzioni del mondo musulmano.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geografia fisica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

dialettologia italiana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2870)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Interventi urgenti per il recupero del patrimonio archeologico dell'area flegrea. (Ordinanza n. 540/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 149/FPC del 10 marzo 1984 che reca misure dirette alla prequalificazione di giovani da destinare alle attività di recupero e manutenzione del patrimonio artistico e monumentale dell'area flegrea;

Vista la propria ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984 con la quale sono stati disposti interventi finalizzati al recupero edilizio del comune di Pozzuoli;

Vista la nota n. 1577/VII-3-13-5 del 18 marzo 1985 con la quale il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha trasmesso un progetto inteso a fornire spazi di lavoro qualificato alle unità formate con i corsi professionali da utilizzare per la tutela del comprensorio flegreo, allo scopo di porre in essere interventi conservativi diffusi e finalizzati al recupero e valorizzazione di grandi strutture e complessi di interesse archeologico e culturale;

Considerato che per la realizzazione di tale progetto lo stesso Ministero per i beni culturali ed ambientali ha chiesto un finanziamento di L. 2.062.875.664;

Visti gli orientamenti emersi nel corso delle riunioni tenutesi presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali in data 28 marzo e 27 aprile 1985 secondo i quali è estremamente urgente procedere alla realizzazione del progetto in questione;

Ravvisata la necessità di assecondare la predetta iniziativa nel limite di spesa di lire 2 miliardi, ritenendola utile ai fini della conservazione del patrimonio artistico e monumentale nel quadro del piano di recupero del patrimonio edilizio di Pozzuoli di cui al comma 1-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 2 miliardi per il finanziamento del progetto indicato in premessa.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente articolo sarà versato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

Agli interventi di cui al precedente art. 1, da realizzarsi anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, provvede la sovrintendenza archeologica di Napoli la quale si avvarrà degli operatori che hanno partecipato, conseguendo il relativo attestato finale, al corso di prequalificazione professionale di cui all'ordinanza n. 149/FPC del 10 marzo 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2871)

Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da imprese operanti nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 541/FPC/ZA).

Pozzuoli. (Ordinanza n. 541/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto l'art. 5-*bis*, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che quest'ultima norma ha disposto l'esonero fino al 31 dicembre 1984, dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro del comune di Pozzuoli;

Ritenuto che le imprese concessionarie per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nella località Monterusciello del comune di Pozzuoli si sono avvalse di manodopera locale, contribuendo ad alleviare i gravi disagi connessi alla diffusa disoccupazione dovuta anche all'arresto di quasi tutta l'attività produttiva della zona flegrea;

Considerato che gli stessi concessionari hanno occupato nei cantieri i giovani che hanno frequentato i corsi di qualificazione indetti da questo ufficio (ordinanza n. 140/FPC dell'8 mar-

zo 1984) e continuano a tenerli in carico nonostante la progressiva riduzione dell'attività in vista del completamento del programma costruttivo;

Ravvisata l'opportunità di evitare, anche per i riflessi negativi sull'ordine pubblico, il licenziamento di gran parte della manodopera attualmente occupata che potrà, nel corso del corrente anno, essere assorbita per l'attività di riattazione degli edifici danneggiati dal bradisismo e che il piano di recupero edilizio considera recuperabili;

Acquisito il consenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985 è concessa la sospensione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai concessionari delle opere relative alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983 per i lavoratori dipendenti.

Art. 2.

Il recupero delle somme non corrisposte per effetto della sospensione di cui al precedente articolo avverrà mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi od altri oneri, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2872)

Ulteriore assegnazione di fondi alla regione Campania per lavori di somma urgenza relativi ad opere pubbliche danneggiate dal bradisismo di Pozzuoli. (Ordinanza numero 542/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1/FPC del 27 agosto 1983 con la quale è stato assegnato alla regione Campania un contributo speciale per far fronte alle urgenti necessità derivate dal bradisismo dell'area flegrea;

Visto il proprio telegramma n. MPC/UL/1450 con il quale si comunica al provveditore alle opere pubbliche della Campania che alla spesa occorrente per i lavori di consolidamento dell'emissario di Cuma danneggiato dal bradisismo deve provvedere la regione Campania utilizzando anche i fondi di cui alla citata ordinanza n. 1/FPC del 27 agosto 1983;

Vista la nota n. 14220 del 3 ottobre 1984 con la quale la regione Campania rappresenta la necessità di ottenere una integrazione di fondi per fronteggiare le spese occorse per la riparazione del collettore di Cuma, nella considerazione che l'intero importo indicato nell'ordinanza n. 1/FPC del 27 agosto 1983 è stato accreditato al comune di Pozzuoli per gli interventi di ripristino delle condizioni di stabilità degli immobili di proprietà privata;

Rilevato che i lavori in questione sono stati autorizzati da questo ufficio, con l'onere a carico del fondo per la protezione civile, per evitare, nel momento più delicato della evoluzione del fenomeno bradisismico, la inibizione della zona con gravi disagi alla viabilità;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla richiesta integrazione dei fondi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' assegnato alla regione Campania un contributo speciale di L. 275.373.000 per rimborso spese sostenute dal comune di Napoli per la riparazione del collettore emissario di Cuma, disastrato dal movimento bradisismico.

Art. 2.

Al relativo onere si farà fronte con le disponibilità del fondo per la protezione civile accreditate al prefetto di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2873)

Misure dirette ad accelerare la consegna agli assegnatari delle abitazioni realizzate con le disponibilità del fondo per la protezione civile. (Ordinanza n. 543/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 19 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 5/FPC dell'8 settembre 1983, con cui si è disposta la realizzazione di 600 alloggi in località Monterusciello - Pozzuoli per far fronte all'emergenza derivante dall'accrescersi del fenomeno bradisismico;

Visto la propria ordinanza n. 14/FPC del 29 settembre 1983 con cui si è disposta la realizzazione di 300 alloggi in località Secondigliano per far fronte all'emergenza derivante dalla necessità di sgombero del campo containers della Mostra d'Oltremare;

Visto la propria ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983 con la quale, per far fronte all'emergenza determinata dai fenomeno di bradisismo nell'area flegrea, è stata disposta la realizzazione di circa 4000 alloggi in località Monterusciello - Pozzuoli;

Visto l'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che, nell'imporre la preventiva autorizzazione del sindaco quale ufficiale del Governo per l'abitabilità delle nuove costruzioni, prevedere che essa sia rilasciata «previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato»;

Visto il proprio decreto del 1° febbraio 1984, con il quale sono state istituite commissioni di collaudo in corso d'opera per la collaudazione tecnica ed amministrativa delle costruzioni affidate in concessione ai sensi delle ordinanze n. 5/FPC, n. 14/FPC e n. 54/FPC;

Considerato che la competenza dell'ufficiale sanitario abitualmente incaricato di rendere il parere sull'abitabilità delle residenze e degli altri edifici che necessitano dell'autorizzazione del sindaco non è esclusiva;

Ritenuto che la competenza di quest'ultimo è derogabile, in virtù dei poteri straordinari conferiti, in quanto alla deroga non ostano principi generali dell'ordinamento nè norme di rango costituzionale;

Considerato che la deroga stessa non importa la caducazione degli effetti della norma del citato art. 221, ma determina il solo spostamento della competenza a rilasciare l'autorizzazione, contemperando l'esigenza di rapidità connessa alla straordinarietà del programma, con quella dell'effettività del controllo;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 (approvazione del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1128);

Ravvisata l'opportunità di affidare alle commissioni di collaudo in corso d'opera l'incarico di esprimere il giudizio tecnico-amministrativo sull'abitabilità degli edifici residenziali e sull'agibilità di quelli destinati ad altro uso (per i quali sarebbe altrimenti necessaria l'autorizzazione del sindaco), con valore ed efficacia sostitutiva di quest'ultima in deroga all'art. 221, comma prima, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265/1934 e all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, anche al fine di unificare le verifiche sulla piena rispondenza tecnico-progettuale ed igienico-sanitaria degli edifici;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Le commissioni di collaudo in corso d'opera in sede di collaudo definitivo o provvisorio preordinato alla consegna ai destinatari di quelle opere per cui sarebbe necessaria la c.d. licenza di abitabilità, esprimeranno il proprio giudizio sulla abitabilità e agibilità delle opere stesse, da far constare nel verbale, con valore ed efficacia sostitutiva dell'autorizzazione sindacale di cui al primo comma dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265 ed al penultimo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2874)

Completamento degli interventi urgenti nelle campagne terremotate della regione Basilicata. (Ordinanza numero 544/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le leggi 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47;

Vista la nota telegrafica 13 marzo 1984 n. 02822/MPC/UL di autorizzazione del completamento degli interventi nelle campagne terremotate della Basilicata;

Vista la propria ordinanza n. 400/FPC/ZA del 6 novembre 1984 recante disciplina dei compiti del provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per la definizione delle attività conseguenti i terremoti del novembre 1980 e marzo 1982;

Vista la propria ordinanza n. 430/FPC/ZA del 29 novembre 1984 di delega al provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata per l'attuazione del programma straordinario degli interventi nelle campagne terremotate;

Ritenuto che occorre snellire e agevolare le procedure per l'attuazione del programma in relazione alle vigenti disposizioni in materia di concessione ad edificare e di strumenti urbanistici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma in vigore:

Dispone:

Per la realizzazione delle opere di cui alle premesse l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dei sindaci dei comuni interessati, rilasciata anche durante il corso dei lavori, sostituisce la concessione ad edificare prevista dalle norme vigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2875)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Destinazione degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 94/1982 e criteri per l'utilizzazione dei fondi in conto capitale e in conto interessi finalizzati a ricerche, studi e interventi sperimentali. (Deliberazione 28 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

Visto in particolare l'art. 4, ultimo comma, della legge numero 94/1982, che dispone l'accantonamento di somme non superiori all'1 % dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3 % dei finanziamenti di edilizia agevolata per la realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari delle abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;

Ritenuta l'opportunità di determinare nella misura massima prevista dalla citata legge n. 94/1982 l'accantonamento per iniziative di ricerca e sperimentazione nonché per l'anagrafe dell'utenza;

Vista la proposta approvata dal comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 24 luglio 1984;

Vista la nota prot. n. 3613/AG del 5 novembre 1984 del Ministero dei lavori pubblici - C.E.R.;

Considerato che la disponibilità massima per il quadriennio 1982-85 ammonta a lire 70 miliardi in conto capitale e lire 12 miliardi in conto interessi;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. Le disponibilità, pari a 70 miliardi in conto capitale e 12 miliardi in conto interessi, di cui alle premesse, vengono così destinate:

a) *Disponibilità in conto capitale* (70 miliardi):

completamento dell'anagrafe dell'utenza: lire 10 miliardi;
ricerche, studi ed interventi sperimentali: lire 60 miliardi.

b) *Disponibilità in conto interessi* (12 miliardi):

interventi costruttivi con finalità sperimentali.

2. L'utilizzazione dei predetti fondi in conto capitale e in conto interessi da destinare a ricerche, studi e sperimentazione, sarà effettuata nell'ambito dei seguenti settori:

2.1) programmatorio;
2.2) tecnico;
2.3) documentativo-informativo.

2.1) Per quanto riguarda il settore programmatorio, il C.E.R. darà priorità alla realizzazione di un proprio sistema informativo al fine di:

razionalizzare la gestione amministrativa delle informazioni concernenti gli interventi di edilizia abitativa finanziati o agevolati;

consentire un'analisi sistematica e periodica delle caratteristiche localizzative, tecnico-economiche e finanziarie degli interventi costruttivi e del loro stato di avanzamento;

elaborare previsioni sistematiche e periodiche sull'andamento dei programmi di investimento sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo della realizzazione fisica;

garantire la conoscenza sistematica dei beneficiari delle assegnazioni e delle agevolazioni.

Il C.E.R. inoltre, sulla scorta delle ricerche già concluse sui fabbisogni e sulla domanda sociale, metterà a punto una sintetica gamma di indicatori relativi a:

caratteristiche abitative del Paese, territorialmente articolate, con particolare riferimento alle aree metropolitane ed alle aree di tensione abitativa;

offerta di nuove disponibilità abitative sia derivanti da nuove costruzioni, che da interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, anche in relazione alle dinamiche derivanti dalle regolamentazioni generali dei suoli, del mercato delle locazioni e del regime fiscale delle abitazioni;

offerta di nuove disponibilità abitative assicurate dagli interventi pubblici, comunque finanziati ed agevolati, in corso di realizzazione sia nel settore nuove costruzioni che in quello relativo al recupero;

entità e qualità della domanda abitativa, proveniente dalle fasce socialmente deboli e potenziali destinatarie degli interventi pubblici in corso di realizzazione.

Avvalendosi di tali indicatori il C.E.R. elaborerà con cadenza almeno annuale, un'analisi delle condizioni abitative (stato di necessità abitativa, caratteristiche quantitative e qualitative dell'offerta e della domanda), che consenta di valutare, tra l'altro, il grado di risposta fornita dall'edilizia pubblica ai bisogni abitativi e l'area dei problemi ancora aperti.

Il C.E.R., inoltre, procederà ad approfondimenti teorici, coordinati con le altre sedi competenti per studi analoghi, per individuare le variabili socio-economiche familiari da prendere in considerazione per l'accesso alle assegnazioni ed alle agevolazioni dell'edilizia abitativa, proponendone una graduazione che consenta di articolare in modo più adeguato alle varie necessità familiari i vari tipi di interventi pubblici nel settore della abitazione.

2.2) Il settore tecnico si articola in ricerca ed interventi sperimentali.

La ricerca dovrà essere finalizzata ad aspetti concreti ed operativi e andrà sviluppata in organica correlazione agli interventi sperimentali.

Tra gli obiettivi generali del programma di ricerche tecniche e di interventi sperimentali dovrà essere dato particolare risalto a quelli concernenti: la formazione e l'aggiornamento della normativa tecnica nazionale, il recupero del patrimonio edilizio, il risparmio energetico, la sicurezza antisismica, il recupero delle professionalità e delle tecniche in estinzione la riduzione delle dipendenze merceologiche e tecnologiche dall'estero e, quindi, la formazione di una rete nazionale di laboratori di prova e di controllo.

In materia di recupero del patrimonio edilizio esistente, si procederà alla messa a punto di metodologie omogenee di analisi e rilevazione, al fine di predisporre un quadro di criteri tecnici per la valutazione delle convenienze d'intervento.

Il programma di sperimentazione potrà articolarsi in:

sperimentazione « ad alto rischio »;
sperimentazione « diffusiva »;
sperimentazione « a costo zero ».

Gli interventi di sperimentazione « ad alto rischio » — che riguardano soprattutto la realizzazione di « prototipi » — saranno contenuti in dimensioni modeste, le minime perché il fenomeno che si vuole indagare appaia in tutta la sua evidenza. Per tali interventi si deroghera dal riferimento ai costi C.E.R. ed essi saranno a totale carico dello Stato.

Gli interventi di sperimentazione « a basso rischio » ed « a costo zero » potranno essere finanziati sia col canale dell'edilizia sovvenzionata che col canale dell'agevolata. Si farà riferimento alle modalità ordinarie di finanziamento o di agevolazione ed ai costi C.E.R. Gli eventuali sovraccosti, dovuti ai contenuti ed alle metodiche sperimentali potranno essere finanziati in conto capitale in relazione alla complessità della sperimentazione e comunque per importi non superiori al 15 % dei costi di intervento.

L'affidamento della realizzazione di ciascun intervento sarà condizionato all'approvazione, da parte del comitato esecutivo del C.E.R., del relativo « progetto di fattibilità ». Esso consiste in un insieme di elaborati e di documenti che, complessivamente, attesteranno, sul piano procedurale, tecnico-scientifico e finanziario, la effettiva possibilità e convenienza di effettuare la sperimentazione programmata con i costi, nei tempi e con i risultati definiti nel progetto stesso. Indipendentemente dalla realizzazione del relativo intervento il comitato esecutivo contribuirà alle spese per la redazione del progetto di fattibilità con una somma forfettaria purché lo stesso risponda ai requisiti fissati dal comitato esecutivo.

Tenendo conto della normativa tecnica nazionale in corso di elaborazione, il comitato esecutivo determinerà i requisiti per la sperimentazione e autorizzerà le eventuali deroghe in base al contenuto dei singoli progetti di fattibilità.

Il comitato esecutivo si avvarrà di speciali commissioni per la verifica dell'attuazione dei contenuti sperimentali anche in corso d'opera sia per l'edilizia sovvenzionata che per l'edilizia agevolata; pertanto, in ogni progetto di fattibilità dovrà essere inclusa la previsione di spesa per l'onere conseguente.

2.3) Per quanto riguarda il settore documentativo-informativo, le iniziative di ricerca saranno svolte, nell'ambito dell'attività del centro di documentazione istituito con legge n. 457/78, art. 8, per:

supportare la scelta, l'impianto, la sperimentazione di nuovi servizi di istituto;

qualificare, sotto il profilo metodologico, di contenuto e di accessibilità, servizi già funzionanti;

rilevare ed elaborare dati, documenti ecc., di fonte C.E.R. od esterna, per l'utilizzo di conoscenze organizzative su argomenti scelti in relazione a specifiche necessità informative od operative.

I servizi di documentazione e informazione in rapporto ai quali prevedere iniziative di ricerca saranno quelli che, più direttamente e con carattere di continuità nel tempo, si configurano come base conoscitiva per l'attività C.E.R. e per l'attività istituzionale degli organismi, specie pubblici, che a livello operativo e di conoscenza sono maggiormente coinvolti nel settore abitativo.

La scelta delle materie oggetto di ricerca avverrà all'interno dei settori di competenza deliberati dal C.E.R. nel marzo 1980 (legislativo/economico, sociale/gestionale/tecnico/scientifico e culturale) e sarà data priorità alle ricerche per servizi documentativi e informativi riguardanti l'attività C.E.R., la normativa legislativa ed amministrativa regionale, i prodotti per l'edilizia e la normativa tecnica, la ricerca e la sperimentazione abitativa.

Il centro documentazione dovrà perseguire costantemente l'obiettivo della più rapida ed ampia accessibilità ed utilizzabilità dei servizi offerti a partire da quelli riguardanti l'attività C.E.R., sia tramite l'instaurazione di un sistema di rapporto continuativo con organismi aventi il ruolo di utenti/produttori sia attraverso l'automatizzazione della gestione dell'attività e degli archivi.

3. Per le attività di ricerca e sperimentazione, specie di iniziativa regionale o locale, si eviterà la duplicazione di lavori di carattere generale già effettuati, dando preferenza alla loro specificazione territoriale, nonché alle attività di carattere conoscitivo sulle diverse dinamiche locali e sul coordinamento dei soggetti interessati al settore casa.

4. Il C.E.R. è impegnato ad offrire la più ampia informazione sul programma complessivo e sulle singole iniziative, anche in corso d'opera, di ricerca e sperimentazione da esso gestite, tramite pubblicazioni, convegni di studio e altre forme di divulgazione, all'occorrenza avvalendosi dell'art. 3, penultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(2243)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di ristrutturazione ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazioni adottate nella seduta dell'11 ottobre 1984, il CIPI ha approvato i progetti di ristrutturazione, che vengono ammessi al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77, presentati dalle sottonotate società:

Dalmine S.p.a. - stabilimento di Torre Annunziata:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto per 550 milioni di lire per la durata di 15 anni, compresi 5 anni di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dell'istituto di credito di 1.100 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento.

Alla stessa iniziativa è anche accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 789 milioni di lire.

Dalmine S.p.a. - stabilimenti di Dalmine, Costa Volpino, Massa e Piombino:

lettera *b*) contributo in conto interessi su finanziamenti bancari, di durata di 10 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento e con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77, per un importo globale di 85.464 milioni di lire, deliberati dai seguenti istituti:

Crediop: 51.278,4 milioni di lire;
Banco di Napoli: 17.092,8 milioni di lire;
Efibanca: 17.092,8 milioni di lire;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto per 25.640 milioni di lire, pari al 30 % dei finanziamenti bancari, per la durata di 10 anni, di cui 3 di utilizzo e preammortamento.

Deltasider S.p.a.:

lettera *c*), contributo sugli interessi, relativo all'emissione obbligazionaria di 186.149 milioni di lire, per la durata fino a 15 anni;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto per 55.845 milioni di lire, pari al 30 % dell'emissione obbligazionaria;

lettera *e*) contributo in corrispondenza degli oneri che gravano sull'azienda per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la manodopera femminile nella misura del 60 % e per la durata di 2 anni.

La concessione delle agevolazioni all'anzidetta società resta subordinata alla verifica sulle variazioni dei conti economici conseguenti all'intervenuta fusione per incorporazione delle vecchie società, condotta dal Ministero dell'industria, che ne riferirà al CIPI.

Fabbrica pisana S.p.a. - stabilimento di Caserta:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.133 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 1.280 milioni di lire.

L'importo del finanziamento bancario potrà essere elevato fino alla misura massima di 3.200 milioni di lire.

Fabbrica pisana S.p.a. - stabilimento di Savigliano:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 8.800 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di 10 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento.

L'importo del finanziamento bancario potrà essere elevato fino alla misura massima di 11.735,4 milioni di lire.

Terni - Società per l'industria e l'elettricità S.p.a.:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto per 38.082 milioni di lire per la durata di 10 anni con un periodo di utilizzo e preammortamento fino ad un massimo di 3 anni;

lettera *c*) contributo sugli interessi, relativo all'emissione obbligazionaria di 126.918 milioni di lire per la durata fino a 15 anni.

Terninoss acciai inossidabili S.p.a.:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto per 1.385 milioni di lire per la durata di 10 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito di 4.615 milioni di lire, per la durata di 10 anni, di cui 2 di utilizzo e preammortamento.

(2617)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 21/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 34 del 16 ottobre 1984 e n. 5 del 21 febbraio 1985;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 18 aprile 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine, comprensivi delle imposte sono fissati come segue:

benzina super .	1.355 L./lt
benzina normale	1.305 »
benzina agricola	462 »
benzina pesca e piccola marina . .	424 »

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 27 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(2942)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 2024 del 2 maggio 1985 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «A.T.S. - Soc. coop. a r.l. Amministratori - Traduttori - Segreteria» in Udine, costituita il 29 settembre 1981 per rogito notaio dott. Pierluigi Comelli di Cividale ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Snaidero residente in Udine, via Piave, 1.

Con deliberazione n. 2025 del 2 maggio 1985 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa per la ricostruzione di Gemona - Piovega e Taboga e limitrofi soc. coop. a r.l.» in Gemona del Friuli, costituita il 31 luglio 1976 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Gianluigi Tavano residente in Udine, via Aquileia, 11/2.

Con deliberazione n. 2026 del 2 maggio 1985, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

«Cooperativa consorziale di lavorazioni meccaniche agricole S.r.l.» in Ronchi dei Legionari, costituita il 9 marzo 1968 per rogito notaio Scampicchio;

«Circolo agricolo di Pavia di Udine - Soc. coop. a r.l.» in Pavia di Udine, costituito l'8 aprile 1900 per rogito notaio Barnaba;

«Latteria sociale Turnaria dei Tre Celanti - Soc. coop. a r.l.» in Celante di Clauzetto, costituita il 24 agosto 1924 per rogito notaio Fabrici;

«Consorzio cooperativo friulano frutta e verdura» in Udine, costituito il 9 ottobre 1941 per rogito notaio Privileggio;

«Cooperativa edilizia tra insegnanti elementari S.P.E.S.» in Grado, costituita il 12 novembre 1966 per rogito notaio Larice;

«Cooperativa edificatrice Cormons - S.r.l.» in Cormons, costituita il 20 giugno 1950 per rogito notaio Staffuzza;

«Cooperativa di lavoro e produzione a garanzia limitata» in Grado, costituita il 1° ottobre 1924 per rogito notaio De Bartolomei;

«Cooperativa edilizia fra dipendenti comunali - Isola d'Oro» in Grado, costituita il 25 gennaio 1964 per rogito notaio Quarantotto;

«Cooperativa provinciale A.C.L.I. - Soc. coop. a r.l.» in Gorizia, costituita il 22 luglio 1947 per rogito notaio Grusavin;

«Cooperativa edilizia Monfalconese C.E.M. - S.r.l.», in Monfalcone, costituita il 14 novembre 1945 per rogito notaio Denaro;

«Cooperativa Carsica edili e cavatori - S.r.l.» in Duino, costituita il 6 gennaio 1955 per rogito notaio Scampicchio;

«Cooperativa Monfalcone caricatori e scaricatori Timavo - S.r.l.» in Monfalcone, costituita l'11 maggio 1956 per rogito notaio Scampicchio;

«Soc. coop. Anonima di lavoro della Venezia Giulia» in Gorizia, costituita il 12 marzo 1934 per rogito notaio Grusavin;

«Cooperativa di lavoro di Aurisina - S.r.l.» in Trieste, costituita il 4 luglio 1956 per rogito notaio Froglia.

Con deliberazione n. 2027 del 2 maggio 1985, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

«Security Team - Soc. coop. a r.l.» in Trieste, costituita l'11 aprile 1983 per rogito notaio dott. Arturo Gargano di Trieste;

«Arcstudio Cooprogettazione - Soc. coop. a r.l.» in Pordenone, costituita il 15 gennaio 1980 per rogito notaio dottor Giorgio Bevilacqua di Pordenone;

«La Portizza - coop.va tra artisti e scrittori» Soc. cooperativa a r.l., in Muggia, costituita il 7 dicembre 1978 per rogito notaio dott. Gennaro Liguori di Muggia.

(2798)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Bagnatica, Calvagese della Riviera, Gordona e Mezzago

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50108: comune di Bagnatica (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 luglio 1982, n. 32 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 14 marzo 1983, n. 20);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50094: comune di Calvagese della Riviera (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 luglio 1983, n. 52 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 dicembre 1983, n. 80);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50091: comune di Gordona (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 luglio 1984, n. 54 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 23 novembre 1984, n. 92);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50092: comune di Mezzago (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 marzo 1982, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 aprile 1983, n. 28).

(2897)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di S. Margherita Staffora, Domaso, Bresso, Ceresara, Cellatica, Ospitaletto, Toscolano Maderno, Cevo e Mozzate.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50099: comune di S. Margherita Staffora (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 marzo 1983, n. 16-*bis*);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50100: comune di Domaso (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 giugno 1984, n. 36);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50097: comune di Bresso (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 13 luglio 1983, n. 70);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50103: comune di Ceresara (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 aprile 1984, n. 37);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50102: comune di Cellatica (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 4 novembre 1983, n. 84);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50101: comune di Ospitaletto (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 aprile 1983, n. 68);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50105: comune di Toscolano Maderno (Brescia) (variante adottata con deliberazioni consiliari 24 giugno 1982, n. 79; 14 giugno 1983, n. 36 e 8 luglio 1983, n. 47);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50098: comune di Cevo (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 giugno 1983, n. 32);

deliberazione 28 marzo 1985, n. 50104: comune di Mozzate (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 gennaio 1984, n. 6).

(2898)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cologno al Serio ed al programma di fabbricazione del comune di Schignano.

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate: la variante al piano regolatore generale e la variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati saranno depositati nelle segreterie dei comuni interessati in libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 20 marzo 1985, n. 1571/URB: comune di Cologno al Serio (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 novembre 1983, n. 112);

decreto 20 marzo 1985, n. 1568/URB: comune di Schignano (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 10 luglio 1984, n. 28).

(2899)

REGIONE VENETO

Autorizzazione al rinnovo delle etichette e all'installazione di un impianto di Tetrapak per la confezione dell'acqua minerale denominata « Balda ».

Con provvedimento n. 909 del 19 febbraio 1985 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.p.a. Balda con sede in Bergamo, via Petrarca, 4, codice fiscale 00226460160, l'autorizzazione al rinnovo delle etichette e quello all'installazione di un impianto di Tetrapak per la confezione dell'acqua minerale naturale denominata « Balda », in contenitori di cartone da un litro ed all'applicazione di etichette con diciture in lingua estera.

(2848)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica alla circolare 30 aprile 1985, n. 15400/AG - FL 4/85: « Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. (Circolare pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 112 del 14 maggio 1985)

Il modello stampato alla pag. 3442 della *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe non costituisce il seguito dell'allegato *A* ma dell'allegato *B* e, pertanto, deve intendersi inserito subito dopo quello stampato alla pag. 3443 e prima di quello che appare nella pag. 3444.

(2902)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di quarantatre allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1985-86.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, contenente modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai militari ed ai graduati di truppa in servizio di leva, agli allievi delle accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto l'art. 54, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1985-86 un concorso, per esami, per l'ammissione di quarantatre allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonché per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo veterinario dell'Esercito.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

ventisette ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito di cui:

venticinque per il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

due per il primo anno del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso la facoltà di farmàcia;

cinque al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

cinque al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del Corpo veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una Forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra Forza armata sempreché essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della Forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una Forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due Forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa Forza armata e per più corsi di diverse Forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il Corpo sanitario dell'Esercito, presso la Scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la Scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il Corpo veterinario dell'Esercito, presso la Scuola del Corpo veterinario militare di Pinerolo.

Il corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica potrà essere tenuto presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli qualora venga modificato in tal senso il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Art. 3.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previso per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Firenze o presso l'Università di Napoli qualora intervenga la modifica indicata nel secondo comma del precedente art. 2.

I giovani ammessi al corso del Corpo veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso l'Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2 corsi complementari di materie militari a carattere comune, il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di cinque anni per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

E' facoltà del Ministro della difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e in medicina veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonché aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi dell'Accademia i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968, ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1985 il titolo di studio valido per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Università;

e) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla Forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario e veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1985, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle predette dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della Forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del reparto da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1985;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina o chirurgia, chimica e tecnologia farmaceutiche, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) Forza armata per cui si intende partecipare;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante del reparto od ente o dal capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel Corpo sanitario delle tre Forze armate prescelte o del Corpo veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima della prova scritta di esame secondo le norme stabilite per ciascuna Forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Nei confronti di quei candidati che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di pronta guarigione la commissione sanitaria esprimerà un giudizio di « idoneità condizionata ». In tal caso i candidati verranno sottoposti ad una nuova visita che avrà luogo prima della prova orale di esame.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica e quelli nei confronti dei quali sia stato espresso un giudizio di idoneità condizionata, verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonché i requisiti di idoneità concessi con lo specifico impiego nel Corpo della Forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

Art. 12.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice che sarà così composta:

a) da un maggiore generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola Forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 13.

La prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore, avrà luogo in Roma, presso l'Ergife Hotel Palace - Via Aurelia n. 619 *- Piano « A » - alle ore* 8,30 *del giorno* 3 *settembre* 1985.

Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del* 26 *agosto* 1985.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata o telegramma e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1958 e successivi;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *f*), nella Forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del reparto da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando del reparto.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel primo e secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'Università frequentata e, dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o in rafferma, compete il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatorie di merito

Art. 19.

Le graduatorie di merito dei concorrenti, distinte per Forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole Forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro della difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione alla università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o di distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia e Scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente formato (4 × 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici (carta bollata) per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Art. 22.

Con decreti del Ministro della difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° anno di corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° e nel 2° anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inzio del 3° anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273 e relativo decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, superati gli esami relativi all'apprendimento delle materie d'insegnamento militare e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, gli aspiranti ufficiali, a mente dello art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo, previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità di quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le Forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella Forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettano la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella Forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari una ferma di anni due allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

Agli allievi è concesso — a mente del penultmo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro della difesa solo

in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella Forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali sono a carico dell'Amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'Università.

Sono altresì a carico dello Stato le spese per somministrazione in uso degli effetti di vestiario e mantenimento negli istituti militari.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi di lasciare, in tutto o in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 18.

Art. 27.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita annualmente la quota di spese generali a carico degli allievi, comprendente le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1985
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 36

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1)

ROMA

Il sottoscritto (2) .
nato a . . il
domiciliato in . . (provincia di . .)
c.a.p. . . via . . telefono
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1985-86 per l'ammisione in qualità di allievo al primo anno del corso di (3)
per la nomina ad ufficiale (4) . in servizio permanente effettivo.

La Forza armata di assegnazione prescelta è (5). .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esame del corrente anno scolastico) il diploma di

2) di essere iscritto al distretto militare di . . . . od ufficio di leva di . . . . . o capitaneria di porto di . . . . . .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (6) . . . .;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio presso (7) . . . . . con la qualifica di (8) . . . . .;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera: (9) . . . .

Unisce i seguenti documenti (10) . . . .

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, ...

Firma leggibile del candidato
. . . . (11)
(Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne).

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione; oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare se di medicina e chirurgia o di chimica e tecnologia farmaceutiche o di veterinaria.

(4) Medico, chimico farmacista o veterinario.

(5) Indicare la Forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(7) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, reggimento, ecc.

(8) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo di complemento, soldato, ecc.

(9) Scrivere «inglese» oppure «francese» oppure «tedesco» solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(10) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la prescritta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(11) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata, rilasciato dal sindaco)

Comune di .

L'anno . . . . mese di . . . . . sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il signor) (1) . . . . genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2) . . . . i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti (o il dichiarante)
. . . .

Il sindaco
. . . . . .

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PRESCRITTO DALL'ART. 21, LETTERA *N*) DEL BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DELL'ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE (in carta bollata - possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto
domiciliato a . . via . . n. .
mi obbligo personalmente a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1985-86 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

., lì . . 1984

Firma

(Per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

BIOLOGIA

1. *Tesi n.* 1:

a) Sottotesi 1/A: Vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali.

b) Sottotesi 1/B: La circolazione nei mammiferi.

c) Sottotesi 1/C: Alimenti dell'uomo e costituzione di essi.

d) Sottotesi 1/D: Morfologia e struttura della cellula e sue funzioni vitali.

2. *Tesi n.* 2:

a) Sottotesi 2/A: Fanerogame e crittogame.

b) Sottotesi 2/B: Protozoi e metazoi: differenze fondamentali; classificazione dei metazoi.

c) Sottotesi 2/C: La trasmissione dei caratteri ereditari. Leggi di Mendel.

d) Sottotesi 2/D: La riproduzione animale.

3. *Tesi n.* 3:

a) Sottotesi 3/A: La sintesi clorofilliana.

b) Sottotesi 3/B: La respirazione animale; meccanismi ed organi della medesima.

c) Sottotesi 3/C: La nutrizione degli animali e dei vegetali.

d) Sottotesi 3/D: Il metabolismo.

4. *Tesi n.* 4:

a) Sottotesi 4/A: Storia della vita sulla Terra ed evoluzione organica.

b) Sottotesi 4/B: Lo scheletro dell'uomo e degli animali.

c) Sottotesi 4/C: Gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.

d) Sottotesi 4/D: Cenni di sistematica dei vegetali.

5. *Tesi n.* 5:

a) Sottotesi 5/A: Il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale.

b) Sottotesi 5/B: L'escrezione: i reni e l'apparato urinario, la pelle.

c) Sottotesi 5/C: Le ghiandole a secrezione interna.

d) Sottotesi 5/D: Adattamento all'ambiente e cenni di ecologia.

FISICA

1. *Tesi n.* 1:

a) Sottotesi 1/A: Corrente elettrica. Intensità di corrente, unità e strumenti di misura. Leggi di Ohm. Princìpi di Kirckkoff per i circuiti elettrici derivati.

b) Sottotesi 1/B: Oscillazioni elastiche: ampiezza, periodo, frequenza, rappresentazione grafica.

c) Sottotesi 1/C: Luce: teorie sulla sua natura, velocità, propagazione, interferenza, diffrazione e polarizzazione.

d) Sottotesi 1/D: Concetto di temperatura. Termometria. Quantità di calore ed unità di misura. Calore specifico.

e) Sottotesi 1/E: Cenni di acustica fisiologica: organo della voce, organo dell'udito, potere analizzatore dell'orecchio, organo del Corti.

2. *Tesi n.* 2:

a) Sottotesi 2/A: Effetto Joule. Elettrolisi e leggi di Faraday. Pila: di Volta, di Daniell, reversibile (accumulatore). Pinza termoelettrica.

b) Sottotesi 2/B: Oscillazioni elettromagnetiche: classificazione, lunghezza d'onda e frequenza, modo di produzione, proprietà.

c) Sottotesi 2/C: Suono: natura, velocità nei vari mezzi, sorgenti sonore. Cenni sugli infrasuoni e sugli ultrasuoni.

d) Sottotesi: 2/D: Sorgenti luminose. Fotometria. Riflessione e rifrazione della luce. Riflessione totale.

e) Sottotesi 2/E: Pressione atmosferica e strumenti di misura.

3. *Tesi n.* 3:

a) Sottotesi 3/A: Campo magnetico prodotto da corrente rettilinea e circolare: direzione, verso ed intensità. Induzione elettromagnetica. Leggi di Faraday-Newmann e Lenz. Autoinduzione. Elettrocalamita, telefono e rocchetto di Ruhmkorff.

b) Sottotesi 3/B: Suono: mezzi di propagazione e velocità. Riflessione, eco e rimbombo.

c) Sottotesi 3/C: Dispersione della luce bianca solare. Frequenza e lunghezza d'onda.

d) Sottotesi 3/D: Dilatazione termica dei corpi. Propagazione del calore. Primo e secondo principio della termodinamica.

e) Sottotesi 3/E: Azioni molecolari nei fluidi: capillarità, tensione superficiale, diffusione, pressione osmotica.

4. *Tesi n.* 4:

a) Sottotesi 4/A: Raggi catodici, anodici e X. Tubi focus e tubi Coolidge. La radioattività naturale. Leggi dello spostamento radioattivo. Le famiglie radioattive.

b) Sottotesi 4/B: Caratteri dei suoni: altezza, intensità e timbro. Intervallo. Diapason normale. Effetto Doppler. Onda balistica.

c) Sottotesi 4/C: Lenti convergenti e divergenti. I cinque casi delle lenti convergenti.

d) Sottotesi 4/D: Organo della visione: occhio emmetrope, ipermetrope e brachimetrope. Concetti di diottria, astigmatismo e daltonismo.

e) Sottotesi 4/E: Azioni molecolari nei solidi: deformazioni elastiche ed anelastiche; leggi di Hooke.

5. *Tesi n.* 5:

a) Sottotesi 5/A: Corrente alternata monofase e trifase. Dinamo e motori elettrici. Produzione e trasporto dell'energia elettrica.

b) Sottotesi 5/B: Risonanza ed interferenza dei suoni. Tubo di Quinche.

c) Sottotesi 5/C: Strumenti ottici più comuni: macchina fotografica, macchina da proiezione, microscopio. Spettroscopio: spettri di emissione e di assorbimento, princìpi di Kirckkoff.

d) Sottotesi 5/D: Cambiamenti di stato: fusione e solidificazione, evaporazione ed ebollizione, sublimazione. Cenni di igrometria.

e) Sottotesi 5/E: Dinamica dei liquidi; teorema di Bernouille, effetto Venturi, teorema di Torricelli, viscosità, legge di Poiseuille.

CHIMICA

1. *Tesi n.* 1:

a) Sottotesi 1/A: Differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze.

b) Sottotesi 1/B: Ipotesi e leggi di Avogadro.

c) Sottotesi 1/C: Metalli e non metalli.

d) Sottotesi 1/D: Differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2. *Tesi n.* 2:

a) Sottotesi 2/A: Legge delle proporzioni definite.

b) Sottotesi 2/B: Legge di Boyle.

c) Sottotesi 2/C: Atomi e molecole: peso atomico e numero atomico.

d) Sottotesi 2/D: Composti del carbonio conosciuti.

3. *Tesi n.* 3:

a) Sottotesi 3/A: L'atomo e la sua struttura.

b) Sottotesi 3/B: Isotopi e isobari. La valenza.

c) Sottotesi 3/C: Gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione.

d) Sottotesi 3/D: Composti dell'azoto.

4. *Tesi n.* 4:

a) Sottotesi 4/A: Stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo).

b) Sottotesi 4/B: Gli idrocarburi aromatici.

c) Sottotesi 4/C: Esempi e concetti di isomeria.

d) Sottotesi 4/D: Cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni.

5. *Tesi n.* 5:

a) Sottotesi 5/A: Classificazione periodica degli elementi: acidi, basi e sali.

b) Sottotesi 5/B: Gli zuccheri e i polisaccaridi.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(2627)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello *status* di ufficiale della Guardia di finanza;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per

essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno 1985 potrà essere concesso, qualora ne abbiano titolo, di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedennti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.
Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, etc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.
Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.
Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.
Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.
Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, presso il centro di reclutamento della Guardia di

finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica premilinare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocomissione.

Il concorrente giudicato non idoneo, a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive « a tempiali ».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti « a tempiali » e non con quelle « a contatto ».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

esame dell'urina;

elettrocardiografico;

determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in eventuali colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo, corsa piana m 100; corsa piana m 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*), *b*) e *c*) e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici. Tale servizio non potrà essere svolto in reparti operativi ubicati nella regione in cui è compreso il comune di residenza anagrafica dei subalterni e dei loro genitori.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.
Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.
Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1985
Registro n. 34 *Finanze, foglio n.* 245

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . nato a . . il . . domiciliato a . . (provincia di . .) in via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito in data . . . . con il punteggio di . . . .;

e) di essere celibe o vedovo e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.
(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, etc.
(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, etc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.
(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, etc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.
(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(2863)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Urbino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto di chimica biologica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Urbino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore della Università degli studi di Urbino, devono contenere le indicazioni del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dai titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Urbino.

(2854)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

Il rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti dottorati di ricerca istituiti con decreto ministeriale 17 dicembre 1984:

Denominazione e *curricula* dei dottorati	Facoltà	Sedi universitarie consorziate	Numero dei posti	Durata anni
LETTERE E FILOSOFIA				
1) Africanistica (scienze storiche e filologiche dell'Africa settentrionale e orientale) *Curricula* n. 4: 1) filologico e storico antico; 2) storico moderno e contemporaneo; 3) etno-antropologico; 4) linguistico.	Lettere e filosofia - Scienze politiche	« La Sapienza » di Roma - Bologna - Pisa	3	3
2) Archeologia (rapporti tra Oriente e Occidente) . *Curricula* n. 4: 1) preistoria e protostoria indo-mediterranea; 2) Oriente ed Occidente nel I millennio a. C. fino ad Alessandro; 3) Oriente ed Occidente in età ellenistica e romana; 4) il Mediterraneo e l'Africa.	Lettere e filosofia		3	3
3) Germanistica	Lettere e filosofia	Bari - Catania - Pisa - « La Sapienza » di Roma	3	4
4) Orientalistica (civiltà dell'Asia estremo-orientale) *Curricula n.* 2: 1) nuovi aspetti internazionali del mondo est-asiatico fra i secoli VII e X; 2) crisi succeduta all'arrivo degli europei e condizioni storiche in relazione ai diversi sviluppi dell'ultimo secolo.	Lettere e filosofia - Scienze politiche	Pavia - Venezia	3	3
5) Orientalistica (scienze filologiche dell'Asia occidentale antica) *Curricula* n. 3: 1) area mesopotamica-anatolica; 2) area siro-palestinese e arabica preislamica; 3) area iranica.	Lettere e filosofia	Bologna - Pisa - « La Sapienza » di Roma - Torino	3	3
6) Studi Iranici	Lettere e filosofia		3	3

Possono presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio.

Sarà cura dell'Istituto, sede amministrativa del dottorato, dare avviso del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dell'Istituto universitario orientale - piazza Sette Settembre n. 28 - 80134 Napoli.

(2904)

Avviso di rettifica al concorso a venti posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 113 del 15 maggio 1985).

Il rettore dell'Università di Cassino ha comunicato che, per mero errore materiale, è stata pubblicata una prima stesura del decreto rettorale relativo al bando di concorso a venti posti di ricercatore universitario, successivamente modificato e registrato alla delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio il 1° marzo 1985, registro n. 14, foglio n. 392.

Pertanto, per la facoltà di economia e commercio del predetto Ateneo, i quindici posti messi a concorso risultano assegnati ai gruppi di discipline così come di seguito elencato e non come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985:

Facoltà di economia e commercio (posti n. 15):

gruppo di discipline n. 1	posti 1
gruppo di discipline n. 3	» 1
gruppo di discipline n. 20	» 3
gruppo di discipline n. 21	» 2
gruppo di discipline n. 22	» 1
gruppo di discipline n. 29	» 1
gruppo di discipline n. 80	» 1
gruppo di discipline n. 93	» 2
gruppo di discipline n. 142	» 3

L'avviso relativo al bando di concorso a venti posti di ricercatore presso l'Università di Cassino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopracitato, deve di conseguenza intendersi rettificato, per la facoltà di economia e commercio, come sopra indicato.

E' riaperto il termine di presentazione delle domande, limitatamente alla facoltà di economia e commercio, che scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(2912)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 18 aprile 1985, per le sottoindicate discipline nella composizione indicata nel prospetto che segue:

PSICHIATRIA (*A*)

PRIMARIO

Presidente:

Lando dott. Pier Luigi, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Petrella prof. Fausto, n. 22, direttore della clinica psichiatrica dell'Università di Pavia;
Stefanachi prof. Luigi, n. 486, primario dell'ospedale psichiatrico di Lecce;
Tosarelli prof. Luciano, n. 507, primario dell'ospedale neuropsichiatrico di Voghera;
Vella prof. Luigi, n. 513, primario degli ospedali psichiatrici di Palermo.

Segretario:

Pettinari dott.ssa Anna M., direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 10 giugno 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

PSICHIATRIA (*B*)

PRIMARIO

Presidente:

Placco dott. Francesco, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Volterra prof. Vittorio, n. 34, direttore della clinica psichiatrica dell'Università di Ancona;
Buti prof. Paolo, n. 70, primario dell'ospedale psichiatrico di Imola;
Menduni prof. Giuseppe, n. 328, primario dell'ospedale psichiatrico di Genova-Quarto;
Garofalo prof. Domenico, n. 212, direttore di psichiatria dell'ospedale psichiatrico di Novara.

Segretario:

D'Alessandro dott.ssa Paola, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 15 giugno 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

OTORINOLARINGOIATRIA (*A*)

PRIMARIO

Presidente:

Monteleone dott. Renato, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Catalano prof. Giovanni Battista, n. 7, direttore della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Catania;
Comoretto prof. Pietro Roberto, n. 64, primario dell'ospedale di Pordenone;
Ferrari prof. Carlo, n. 105, primario dell'ospedale di La Spezia - USL 19;
Pellegrino prof. Amedeo, n. 177, primario dell'ospedale di Saronno.

Segretario:

D'Avanzo dott.ssa Marina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 11 giugno 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

OTORINORALINGOIATRIA (*B*)

PRIMARIO

Presidente:

Proja prof. Marcello, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Galetti prof. Giorgio, n. 17, direttore della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Modena;
Gallina prof. Filippo, n. 118, primario dell'ospedale « Villa Sofia » di Palermo;
Tomasetti prof. Libero, n. 210, primario dell'ospedale di Prato;
Del Magro prof. Athos, n. 83, primario dell'ospedale « Della Versilia Sud » di Viareggio.

Segretario:

Basso dott. Filippo, collaboratore r.s. del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 13 giugno 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(2829)

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 il prof. Corrado De Iudicibus, primario dell'ospedale di Martina Franca, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, che si terrà a Roma il giorno 13 giugno 1985, in sostituzione del prof. Gallina Filippo.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 il prof. Felisati Dino, primario dell'ospedale di Cinisello Balsamo, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, che si terrà a Roma il giorno 13 giugno 1985, in sostituzione del prof. Tomasetti Libero.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 il prof. Damiani Lucio, primario dell'ospedale psichiatrico di Trieste, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di psichiatria, che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1985, in sostituzione del prof. Buti Paolo.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985, il prof. Veronesi Gianluigi, primario dell'ospedale di Zevio, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di psichiatria, che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1985, in sostituzione del prof. Menduni Giuseppe.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 il prof. Goldwurm Gian Franco, primario dell'ospedale Niguarda di Milano, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di psichiatria, che si terrà a Roma il giorno 15 giugno 1985, in sostituzione del prof. Garofalo Domenico.

(2830)

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 30 agosto 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di cardiologia sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Binetti Giorgio, nato a Buenos Aires il 21 febbraio 1945	punti	100	su 100
Maggioni Aldo Pietro, nato a Milano il 25 febbraio 1949	»	100	»
Mauri Francesco, nato a Monticello il 2 gennaio 1948	»	100	»
Tartarini Giuseppe, nato a La Spezia il 28 settembre 1946	»	100	»
Zerboni Santo, nato a Carate Urio il 18 febbraio 1947	»	100	»
Fonda Fabio, nato a Trieste il 4 agosto 1948	»	99	»
Indelicato Vincenzo, nato a Sciacca il 29 aprile 1941	»	99	»
Morgera Tullio, nato a Trieste il 1° luglio 1947	»	98	»
Balestra Guido, nato a Forlì il 1° dicembre 1946	»	97	»
Di Maria Bernardo, nato a Palermo l'11 aprile 1946	»	97	»
Marchi Sergio Mariano, nato a Cavoi il 7 ottobre 1945	»	97	»
Mariani Marcello, nato a Marano Equo il 20 luglio 1941	»	97	»
Mureddu Giovanna, nata a Nuoro l'11 febbraio 1947	»	97	»
Benedini Giuseppe, nato a Castegnato il 23 maggio 1945	»	96	»
Capella Guido, nato a Milano il 5 febbraio 1946	punti	96	su 100
De Marchi Marco, nato a Torino il 3 novembre 1947	»	96	»
Fioretti Paolo, nato a Trieste il 21 maggio 1944	»	96	»
Gelfo Pietro Giovanni, nato a Castelvetrano il 28 maggio 1946	»	96	»
Medugno Gregorio, nato a Mercato S. Severino il 27 maggio 1946	»	96	»
Feraco Emidio, nato a Roma il 7 ottobre 1947	»	95	»
Gibelli Giuseppe, nato a Milano l'8 febbraio 1950	»	95	»
Iappelli Renato, nato a Bressanone l'8 giugno 1945	»	95	»
Mossuti Ernesto, nato a Catania il 2 agosto 1947	»	95	»
Someli Arcangelo, nato a Casoria il 29 novembre 1942	»	95	»
Casari Angelo, nato a Bergamo il 18 dicembre 1939	»	94	»
Cerreto Rosario, nato a Maddaloni il 17 agosto 1946	»	94	»
Distante Alessandro, nato a Mesagne il 4 agosto 1947	»	94	»
Giannini Riccardo, nato a Firenze il 2 maggio 1942	»	94	»
Molino Salvatore, nato a Comiso il 5 giugno 1946	»	94	»
Morlino Tommaso Giuseppe, nato a Potenza il 2 maggio 1946	»	94	»
Balduzzi Abele, nato a Clusone il 24 settembre 1948	»	93	»
Giamperi Mario, nato a Fabriano il 30 maggio 1938	»	93	»
Marchesini Andrea, nato a Bologna il 14 agosto 1948	»	93	»
Merlo Pietro, nato a Luino il 2 settembre 1946	»	93	»
Raviele Antonio, nato a Cervinara il 26 agosto 1946	»	93	»
Roncarolo Pierluigi, nato a Vercelli il 10 luglio 1948	»	93	»
Bonvicini Marco, nato a Bologna il 6 giugno 1947	»	92	»
Branzi Angelo, nato a Molinella l'8 dicembre 1942	»	92	»
Costanzo Romano, nato a Episcopia il 6 marzo 1937	»	92	»
Cuccolini Luciano, nato a Firenze il 12 luglio 1933	»	92	»
Della Vittoria Giorgio, nato a Longiano il 12 dicembre 1945	»	92	»
Di Tommaso Ettore, nato a Scafa il 17 giugno 1945	»	92	»
Donadon Valter, nato a Fanna il 12 ottobre 1945	»	92	»
Lazzeroni Ettore, nato a Pontremoli il 15 dicembre 1946	»	92	»
Rizzo Antonio, nato a Rotondella il 10 ottobre 1948	»	92	»
Salerno Jorge Antonio, nato ad Asuncion (Paraguay) il 22 aprile 1947	»	92	»
Bettini Roberto, nato a Venezia il 3 febbraio 1946	»	91	»
Canale Giovanni, nato a Nocera Superiore il 19 luglio 1945	»	91	»
Canonico Augusto, nato a Palermo il 30 luglio 1942	»	91	»
Canziani Roberto, nato a Tradate il 2 giugno 1943	»	91	»

Cociola Giuliano, nato a Manfredonia il 18 aprile 1948 . . punti 91 su 100
Cobelli Franco, nato a Pavia il 7 settembre 1944 . . . . » 91 »
Evangelista Gervasio, nato a Capracotta il 2 aprile 1935 . . . . » 91 »
Greco Salvatore, nato a Chiaravalle il 15 luglio 1947 . . . . » 91 »
Insacco Biagio, nato a Comiso il 9 settembre 1949 . . . . » 91 »
Aiazzi Luigi, nato a Cuggiano il 1° agosto 1947 . . . . . . » 90 »
Borgioni Luigi, nato a Perugia il 18 ottobre 1947 . . . . » 90 »
Congedo Enrico, nato a Galatone il 15 febbraio 1947 . . . . » 90 »
Gerboni Salvatore, nato a Gela il 3 luglio 1944 . . » 90 »
Mobilij Antonio, nato ad Atri il 7 marzo 1947 » 90 »
Nicolosi Gian Luigi, nato a Fidenza il 24 gennaio 1948 . . . » 90 »
Putzu Maria Luisa, nata a Pisa il 17 maggio 1946 . . » 90 »
Reffo Giancarlo, nato a Padova il 17 agosto 1947 » 90 »
Rossi Alessandro, nato a Lonato il 30 gennaio 1945 » 90 »
Tavecchia Alessandro, nato a Rho l'11 giugno 1946 » 90 »
Antonelli Gianfranco, nato a Bari il 18 agosto 1948 . » 89 »
Aurier Enrico, nato a Parma il 30 dicembre 1949 . » 89 »
Caruso Aurelio, nato a Gasperina il 6 maggio 1945 . . » 89 »
De Servi Stefano, nato a Rescaldina l'11 maggio 1948 . » 89 »
Di Emidio Lorenzo Giuseppe Massimo, nato a Castiglione M.R. il 2 novembre 1948 . » 89 »
Di Maggio Osvaldo, nato a Portici il 20 febbraio 1936 . . » 89 »
Fea Franco, nato a Genova il 2 aprile 1950 » 89 »
Gianfrate Pasquale Pietro, nato a Locorotondo il 29 giugno 1946 . . » 89 »
Lomurno Giuseppe, nato ad Altamura il 14 marzo 1946 . » 89 »
Luchini Andrea, nato a Siena il 2 dicembre 1943 . . . » 89 »
Lupis Orazio, nato a Enna il 16 novembre 1947 . . » 89 »
Maestri Giovanni, nato a Scanzorosciate il 14 maggio 1947 » 89 »
Maira Raimondo, nato a S. Cataldo il 28 novembre 1948 . . » 89 »
Miele Nazzareno, nato a Benevento il 18 maggio 1950 . . » 89 »
Ometto Renato, nato a Noventa Vicentina il 28 ottobre 1948 » 89 »
Poggiopollini Guido, nato a Imola il 12 settembre 1946 . » 89 »
Ragonese Pietro, nato a Palermo il 18 marzo 1948 . . . » 89 »
Bertella Mauro, nato a La Spezia il 14 luglio 1946 . . » 88 »
Boccanelli Alessandro, nato a Guarcino il 16 gennaio 1947 . » 88 »
Campanale Giovanni, nato a Colobraro il 22 ottobre 1948 » 88 »
Chimienti Marcello, nato a Brescia il 29 ottobre 1948 . » 88 »
Davoli Francesco, nato a Catanzaro il 22 agosto 1937 . . . » 88 »
De Dominicis Ennio, nato a Petacciato il 25 settembre 1946 . . . . . . punti 88 su 100
Greco Luciano, nato a Napoli il 27 marzo 1947 . . . . » 88 »
Lundari Salvatore, nato a Carlentini il 22 giugno 1946 . . . . » 88 »
Pieri Pierluigi, nato a Cesena il 9 novembre 1945 . . . . » 88 »
Ugliengo Giovanni, nato a Cuneo il 25 agosto 1949 . . . . » 88 »
Vischi Enrico, nato a Viareggio il 28 gennaio 1949 . . . . » 88 »
Aloisi Bruno, nato a Siracusa il 12 dicembre 1947 . . . . » 87 »
Catania Giuseppe, nato a Gela il 26 settembre 1946 . . . . » 87 »
Ciampi Antonio, nato ad Avellino il 18 luglio 1941 . . . . » 87 »
De Lorenzi Ettore, nato a Casarano il 18 aprile 1948 . . . . » 87 »
Finzi Andrea, nato a Milano il 30 gennaio 1950 . . . . » 87 »
Ghinelli Luciano, nato a Parma il 28 gennaio 1947 . . . . » 87 »
Grieco Antonio, nato ad Alamo di Piave il 29 luglio 1944 . . . . » 87 »
Guarnerio Mauro, nato a Cognola il 27 dicembre 1947 . . . . » 87 »
Liistro Michele, nato a Solarino il 12 agosto 1942 . . . . » 87 »
Lombardo Ernesto, nato a Sciacca il 22 agosto 1944 . . . . » 87 »
Magni Sergio Anselmo, nato a Milano il 30 aprile 1946 . . . . » 87 »
Marzegalli Maurizio, nato a Milano il 15 marzo 1946 . . . . » 87 »
Scaffidi Giorgio, nato a Napoli il 28 marzo 1948 . . . . » 87 »
Corbara Federico, nato a Bibbiano il 4 aprile 1944 . . . . » 86 »
Corona Carla, nata a Chieti il 7 luglio 1948 » 86 »
Ippolito Franco Antonio, nato a Licata il 13 ottobre 1946 . . . . » 86 »
Maltoni Natalino, nato a Meldola il 18 dicembre 1932 . . . . » 86 »
Marinoni Giampiero, nato a Villanova d'Ardenghi il 15 febbraio 1945 . . . . » 86 »
Martino Domenico Felice, nato a Grottaminarda il 23 aprile 1936 . . . . . . » 86 »
Musuraca Francesco, nato a Placanica il 1° aprile 1946 . . . . » 86 »
Pioselli Daniele, nato a Lodi il 12 gennaio 1945 . . . . » 86 »
Tommasini Giorgio, nato a Lodi il 26 settembre 1947 . . . . » 86 »
Bellis Paolo, nato a Napoli il 14 ottobre 1950 . . . . » 85 »
Chieppa Savino, nato ad Andria il 28 luglio 1945 . . . . » 85 »
Cipressi Federica, nata a Fanano il 2 agosto 1947 . . . . » 85 »
Corradi Luca, nato a Milano il 2 marzo 1948 . . . . » 85 »
Di Stefano Antonio, nato a Messina il 3 settembre 1947 . . . . » 85 »
Enia Francesco, nato a Palermo il 9 novembre 1947 . . . . » 85 »
Gavazzi Antonello, nato a Marbegno il 17 gennaio 1948 . . . . » 85 »
Mambelli Maurizio, nato a Forlì il 6 luglio 1948 . . . . » 85 »
Marinato Pier Giorgio, nato a Mestre il 27 maggio 1947 . . . . » 85 »

Martinotti Agostino, nato a Montecalvo V. il 9 agosto 1948 . punti 85 su 100
Moratti Mauro, nato a Torino il 19 febbraio 1948 . . » 85 »
Sgalambro Aurelio, nato a Palermo il 25 giugno 1948 . . . » 85 »
Specchia Salvatore, nato a Cursi il 10 ottobre 1948 . . . . » 85 »
Torta Davide, nato a Torino l'8 ottobre 1947 . . . . » 85 »
Traina Marcello, nato a Palermo il 20 aprile 1949 . . . . » 85 »
Vassanelli Corrado, nato a Verona il 18 ottobre 1948 . . . . » 85 »
Cantelli Ivano, nato a Ferrara il 15 gennaio 1947 . . . » 84 »
Dell'Orto Claudio, nato a Lissone il 19 ottobre 1939 . . . » 84 »
Glisenti Fulvio, nato a Cogno il 17 novembre 1949 » 84 »
Macrì Rocco, nato a Torino il 19 gennaio 1943 . » 84 »
Magagnini Enrico, nato a Pisa il 14 aprile 1948 . » 84 »
Marulli Pierluigi, nato a Chieti il 25 aprile 1948 » 84 »
Mazza Felice, nato a S. Martino Sannita il 10 novembre 1940 . » 84 »
Ricevuti Antonio, nato a Pavia il 28 settembre 1948 . » 84 »
Rognoni Giorgio, nato a Novara l'8 agosto 1947 » 84 »
Salerno Vincenzo, nato a Roma l'11 giugno 1942 » 84 »
Staniscia Dante, nato a Palata il 2 gennaio 1942 » 84 »
Bozzi Lia Bianca, nata a Pisa il 17 maggio 1942 » 83 »
De Piccoli Bruno, nato a Venezia-Mestre il 16 marzo 1949 . » 83 »
Di Iorio Cesare, nato a Bressana Bottarone il 3 luglio 1948 . » 83 »
Di Napoli Tommaso, nato a Battipaglia il 7 febbraio 1948 » 83 »
Di Nola Raffaele, nato a Grumo Nevano il 26 febbraio 1945 . » 83 »
Ferrante Raffaele, nato a Chiaramonte Gulfi il 22 maggio 1947 . » 83 »
Garagnani Adolfo, nato a Bologna il 5 dicembre 1924 » 83 »
Giacomelli Giorgio, nato ad Orbetello il 9 agosto 1941 » 83 »
Grati Giovanni, nato a Roccagrimalda il 2 marzo 1935 » 83 »
Gugliotta Cono Salvatore Biagio, nato a Caronia il 3 dicembre 1948 . . » 83 »
Sgobba Giuseppe, nato ad Alberobello il 29 maggio 1947 . » 83 »
Speca Giancarlo, nato a Roseto degli Abruzzi il 1° settembre 1949 . » 83 »
Volpi Alberto, nato a Lodi il 27 maggio 1947 . » 83 »
Amati Piercarlo, nato a Rimini il 25 marzo 1946 . . » 82 »
Baggioni Gian Franco, nato a Faenza il 15 settembre 1942 . » 82 »
Boscia Filippo, nato a Sammichele di Bari il 25 marzo 1944 . . . . » 82 »
Calvelli Carmelo, nato ad Aprigliano l'8 settembre 1946 » 82 »
Ganzetti Sergio, nato a Iesi il 16 febbraio 1948 . . » 82 »
Giordano Amerigo, nato a Taranto il 5 novembre 1949 . . . . punti 82 su 100
Iarussi Diana, nata a Villa S. Maria il 4 aprile 1946 . . . . » 82 »
Maina Marcello, nato a Cava dei Tirreni il 23 gennaio 1949 . . . . » 82 »
Manfrè Antonietta Margherita, nata a Gioiosa Marea il 12 marzo 1946 . . . . » 82 »
Margani Angelo, nato a Barrafranca il 12 gennaio 1948 . . . . » 82 »
Marianecci Rossella, nata a Roma il 16 agosto 1950 . . . . » 82 »
Martiny Walter, nato a Torino il 26 marzo 1947 . . . . » 82 »
Orlandi Claudio, nato a Carpi il 29 ottobre 1948 . . . . » 82 »
Sorbello Francesco, nato a Lentini il 19 aprile 1943 . . . . » 82 »
Turchetti Gino, nato a Civitavecchia il 19 gennaio 1949 . . . . » 82 »
Vetrone Domenico Antonio, nato ad Apollosa il 9 settembre 1941 . . . . . . » 82 »
Zavatteri Gianna, nata a Crema, il 2 dicembre 1939 . . . . » 82 »
Zeppilli Paolo, nato a Roma il 19 novembre 1946 . . . . » 82 »
Zobbi Manzio, nato a Villaminozzo il 9 febbraio 1943 . . . . » 82 »
Capucci Alessandro, nato a Faenza il 7 novembre 1948 . . . . » 81 »
Cesario Salvatore, nato a Bari il 20 agosto 1942 . . . . » 81 »
Docimo Francesco, nato a Crotone il 20 febbraio 1948 . . . . » 81 »
Durante Giambattista, nato a Prata di Pordenone l'11 marzo 1946 . . . . . » 81 »
Giambelli Giancarlo, nato a Tripoli il 12 settembre 1938 . . . . » 81 »
Ghisio Aldo, nato a Cellio il 14 dicembre 1949 . . . . » 81 »
Giglia Salvatore, nato a Favara il 10 ottobre 1948 . . . . » 81 »
Mazzilli Alfredo, nato a La Spezia il 27 luglio 1945 . . . . » 81 »
Menozzi Carlo, nato a Reggio Emilia l'8 luglio 1944 . . . . » 81 »
Monducci Igor, nato a Reggio Emilia il 23 agosto 1948 . . . . » 81 »
Petillo Aldo, nato a Savona il 30 gennaio 1943 . . . . » 81 »
Vergoni William, nato a Modena il 4 giugno 1948 . . . . » 81 »
Vigorito Carlo, nato a Salerno il 3 luglio 1947 . . . . » 81 »
Albani Eugenio, nato a Rimini il 27 gennaio 1947 . . . . » 80 »
Boffa Giovanni, nato a Monza l'8 dicembre 1946 . . . . » 80 »
Bolognesi Roberto, nato a Montecchio Emilia il 28 settembre 1945 . . . . . » 80 »
Caterini Vito, nato ad Avellino il 6 agosto 1950 . . . . » 80 »
Di Gregoli Andrea, nato a Palermo il 5 dicembre 1947 . . . . » 80 »
Gazzotti G. Luigi, nato a Modena il 24 febbraio 1949 . . . . » 80 »
Greco Raffaele, nato a Cava dei Tirreni l'11 gennaio 1944 . . . . » 80 »
Liguori Antonio, nato a Napoli il 24 novembre 1944 . . . . » 80 »
Marra Sebastiano, nato a Montaldo Scarampi il 22 agosto 1946 . . . . . . » 80 »

Messina Luigi, nato a Palermo il 2 maggio 1946	punti	80	su 100
Mollaioli Maurizio, nato a Perugia l'8 giugno 1946	»	80	»
Montanari Claudio, nato a Trieste il 30 agosto 1947	»	80	»
Presbitero Patrizia, nata a Ivrea il 4 luglio 1948	»	80	»
Saccomanno Gabriele, nato ad Ancona l'8 settembre 1945	»	80	»
Scimia Antonio, nato a Bagno il 9 febbraio 1948	»	80	»
Tiburzi Paolo, nato a Massa d'Albe il 10 settembre 1942	»	80	»
Trinchero Rita, nata ad Asti il 2 gennaio 1944	»	80	»
Zennaro Romeo Giulietto, nato a Modena il 5 febbraio 1946	»	80	»
Bardelli Giancarlo, nato a Milano il 28 maggio 1946	»	79	»
Butera Antonio, nato a Platania l'11 agosto 1947	»	79	»
Calcaterra Giuseppe, nato a Villa San Giovanni il 12 aprile 1946	»	79	»
Costantini Ennio, nato a Silvi Marina il 14 novembre 1945	»	79	»
D'Alessandro Berardino, nato a Pisticci il 6 marzo 1946	»	79	»
Delise Pietro, nato a Padova il 14 luglio 1949	»	79	»
Fagagnini Luciano, nato a Treviso il 16 aprile 1948	»	79	»
Greco Enrico Maria, nato a Fabriano il 9 maggio 1944	»	79	»
Inama Giuseppe, nato a Trento il 27 giugno 1949	»	79	»
Maniscalco Manfredi, nato a Palermo il 9 aprile 1943	»	79	»
Massacci Maria Elisabetta, nata a Comunanza il 16 maggio 1947	»	79	»
Mazzei Fernando, nato a Serrastretta il 17 ottobre 1939	»	79	»
Mira Girolamo, nato a Siculiana il 5 marzo 1945	»	79	»
Moracchini Piervittorio, nato a Torino il 1° febbraio 1938	»	79	»
Pedone Vincenzo, nato a Pescara il 4 settembre 1946	»	79	»
Scarlatti Gianfranco, nato a Chiari il 19 settembre 1947	»	79	»
Tonini Giuseppe Luca Isaia, nato a Seravezza il 6 luglio 1942	»	79	»
Zola Giovanni, nato ad Asti il 12 aprile 1945	»	79	»
Calabrò Raffaele, nato a Lucera il 19 febbraio 1947	»	78	»
Candelpergher Giovanni, nato a Rovereto il 10 agosto 1949	»	78	»
Carosio Giuseppe, nato ad Alessandria il 27 gennaio 1949	»	78	»
Celegon Leopoldo, nato a Noale il 17 dicembre 1947	»	78	»
Fazio Serafino, nato a Napoli il 5 febbraio 1950	»	78	»
Hoffmann Enrico, nato a Palermo il 16 aprile 1946	»	78	»
Jesi Anna Patrizia, nata a Montevideo (Uraguay) il 18 aprile 1946	»	78	»
Marino Paolo Nicola, nato a Verona il 14 gennaio 1948	»	78	»
Massobrio Nicola, nato a Torino il 28 settembre 1947	»	78	»
Mastrangelo Giuseppe, nato a Foggia il 14 settembre 1941	punti	78	su 100
Pesciatini Franco, nato a Collesalvetti il 2 luglio 1946	»	78	»
Richichi Italo, nato a Gioia Tauro il 5 agosto 1941	»	78	»
Riva Sante, nato a Maiano l'8 gennaio 1939	»	78	»
Rossi Laura, nata a Verona il 20 giugno 1948	»	78	»
Tiberi Paolo, nato a Sezze il 19 settembre 1949	»	78	»
Baldo Vittorio, nato a Lanuvio il 22 maggio 1941	»	77	»
De Curtis Guglielmo, nato a Bonefro il 13 aprile 1949	»	77	»
Fiscella Antonio, nato a Catania il 17 maggio 1948	»	77	»
Gabaldo Silvano, nato a Verona il 21 settembre 1946	»	77	»
Gaddi Oscar, nato a Reggio Emilia il 21 giugno 1948	»	77	»
Mancini Costanzo, nato a Castelpoto il 18 febbraio 1947	»	77	»
Marini Oscar, nato a Montappone il 6 agosto 1927	»	77	»
Martin Giovanni, nato a Pordenone il 9 gennaio 1948	»	77	»
Musitelli Giorgio, nato a Trieste il 9 ottobre 1940	»	77	»
Perrone Nicolò, nato a Mormanno il 4 dicembre 1937	»	77	»
Ravazzi Pier Antonio, nato ad Alessandria il 18 aprile 1943	»	77	»
Rovelli Ercole Gianni, nato a Rho il 6 marzo 1946	»	77	»
Rusconi Luigi Cesare, nato a Rimini il 1° febbraio 1948	»	77	»
Salvadè Paolo, nato a Sorengo il 24 luglio 1945	»	77	»
Stuto Alfio, nato a Lentini il 23 novembre 1945	»	77	»
Svetoni Nedo, nato a Grosseto il 31 maggio 1945	»	77	»
Vercillo Claudio, nato a Rogliano il 2 agosto 1947	»	77	»
Ziacchi Vigilio, nato ad Asolo il 30 gennaio 1947	»	77	»
Achilli Augusto, nato a Viterbo il 26 ottobre 1949	»	76	»
Barenghi Maurizio, nato a Milano il 1° luglio 1946	»	76	»
Boero Ermanno, nato a Genova il 7 maggio 1946	»	76	»
Casanova Roberto, nato a Faenza il 12 febbraio 1947	»	76	»
Cicogna Raoul, nato a S. Felice del Benaco il 13 gennaio 1944	»	76	»
Daliento Luciano, nato a Francavilla Fontana *il 3 novembre 1946*	»	76	»
Di Michele Michele Luigi Italo, nato a Foggia il 12 aprile 1947	»	76	»
Di Pietrantonio Antonio, nato a Isola del Gran Sasso il 31 gennaio 1937	»	76	»
Elia Massimino, nato a Petronà il 4 marzo 1949	»	76	»
Finardi Angelo, nato a Parma il 9 novembre 1949	»	76	»
Giorgi Gabriele Maria, nato a Fermignano il 29 novembre 1940	»	76	»
Giunti Maurizio, nato a Carrara il 22 settembre 1943	»	76	»
Lucangeli Francesco, nato a Montottone il 17 ottobre 1942	»	76	»

Mazzetti Cesare, nato a Modena il 24 agosto 1944 punti 76 su 100
Piemontese Michele Rosario, nato a Foggia il 3 gennaio 1940 . » 76 »
Piscione Federico, nato a Salerno il 28 maggio 1948 . » 76 »
Politi Alessandro, nato a Como l'11 luglio 1948 . . . » 76 »
Potenza Vincenzo, nato a Barrafranca il 18 novembre 1944 . . » 76 »
Ragni Angelo, nato a Saviano il 27 settembre 1929 » 76 »
Razzolini Renato, nato a Venezia l'8 marzo 1947 . » 76 »
Scarano Antonio, nato a Lucera il 7 giugno 1947 » 76 »
Seghi Francesco M., nato ad Ozieri il 19 agosto 1937 » 76 »
Sermasi Sergio, nato a Casalfiumanese il 29 luglio 1944 » 76 »
Travagli Eros, nato a Vicenza l'11 luglio 1945 » 76 »
Vaccaro Ignazio, nato ad Agrigento il 24 settembre 1945 » 76 »
Antonini Lanfranco, nato a Roma il 10 gennaio 1948 . » 75 »
Attisano Nicola, nato a Reggio Calabria il 1° aprile 1941 . . » 75 »
Bande Arturo, nato a Quartu S. Elena il 28 febbraio 1945 . » 75 »
Bandello Attilio, nato a Maglie il 13 agosto 1945 » 75 »
Bencardino Pompeo, nato a Belvedere Marittimo il 25 ottobre 1943 . » 75 »
Bilancini Maria Antonietta, nata a Roma il 25 aprile 1943 . » 75 »
Bock Roberto Teodoro, nato a Rieti il 29 agosto 1945 » 75 »
Bonatti Vincenzo, nato a Fidenza il 26 settembre 1944 . » 75 »
Bottero Giorgio, nato a Roma l'8 agosto 1947 . . . » 75 »
Buja Gianfranco, nato ad Abano Terme l'8 gennaio 1947 . » 75 »
Busi Flavio, nato a Cesena il 4 luglio 1946 » 75 »
Cadamuro Adriano, nato a Padova il 21 luglio 1942 » 75 »
Capezzuto Aldo, nato a Castellabate il 1° settembre 1945 » 75 »
Caprio Franco, nato a Caposele il 21 febbraio 1943 » 75 »
Frasca Alfonso, nato a Bagnoli Irpino il 9 luglio 1939 . » 75 »
Gullotti Dino, nato a Licata il 7 settembre 1946 » 75 »
Lagi Alfonso, nato a Firenze il 15 giugno 1947 » 75 »
Puglisi Andrea, nato a Cervarese S. Croce il 22 novembre 1943 . » 75 »
Santini Massimo, nato a Roma il 31 agosto 1945 . » 75 »
Tartagni Flavio, nato a Meldola il 21 gennaio 1948 » 75 »
Varì Natale, nato a Soriano Calabro il 20 novembre 1945 » 75 »
Vergara Giuseppe, nato ad Acerra il 16 ottobre 1943 . » 75 »
Bana Riccardo, nato a Ponte Nossa il 27 aprile 1946 » 74 »
Bernardi Daniele, nato a Pisa il 16 settembre 1945 . » 74 »
Bonini Walter, nato a Milano il 16 aprile 1946 . . . » 74 »
Bramucci Ezio, nato a Mondolfo il 6 febbraio 1948 . . . . punti 74 su 100
Ciampani Nino, nato a Teramo il 5 marzo 1946 . . . . » 74 »
Lomonaco Biagio, nato a Reggio Calabria il 9 marzo 1946 . . . . » 74 »
Modestino Pietro, nato a Paternopoli il 27 ottobre 1941 . . . . » 74 »
Pala Maria Antonietta, nata ad Ascoli Piceno il 31 maggio 1950 . . . . . . » 74 »
Palmiero Renato, nato ad Asti il 13 agosto 1948 . . . . » 74 »
Paris Bruna, nata a Verona il 19 aprile 1941 . . . . » 74 »
Pignatelli Vincenzo, nato a Gravina di Puglia il 30 agosto 1941 . . . . . . » 74 »
Renaldini Emiliano, nato a Brescia il 4 febbraio 1949 . . . . » 74 »
Schipani Francesco Antonio, nato a Crotone il 14 aprile 1946 . . . . . . » 74 »
Sesana Walter, nato a Sesto S. Giovanni il 17 agosto 1939 . . . . » 74 »
Sollazzo Gaetano, nato a Diamante il 4 marzo 1949 . . . . » 74 »
Stefanini Lino, nato a Verona il 15 settembre 1944 . . . . » 74 »
Tampieri Ermanno, nato a Lugo di Ravenna il 14 novembre 1945 . . . . . » 74 »
Alderuccio Biagio, nato a Buccheri il 20 febbraio 1946 . . . . » 73 »
Benussi Paolo, nato a Trento il 9 novembre 1945 . . . . » 73 »
Croce Adriano, nato a Il Cairo (Egitto) il 25 novembre 1937 . . . . » 73 »
Gagliardi Paolo, nato a Fabriano il 26 settembre 1943 . . . . » 73 »
Iannopollo Michele, nato a Siderno il 22 settembre 1947 . . . . » 73 »
Mirante Marini Girolamo, nato a Catanzaro il 10 settembre 1951 . . . . . . » 73 »
Pesaresi Antonio, nato a Trento il 14 dicembre 1943 . . . . » 73 »
Pieri Daniele, nato a Palermo il 3 luglio 1950 . . . . » 73 »
Rispoli Tommaso, nato a Trieste il 9 febbraio 1945 . . . . » 73 »
Rondoni Francesco, nato ad Assisi il 25 febbraio 1942 . . . . » 73 »
Sala Luigi, nato a Carate Brianza il 1° marzo 1943 . . . . » 73 »
Scano Francesco, nato a Nuraminis il 10 giugno 1940 . . . . » 73 »
Sclaverano Francesco, nato a Pisa il 13 novembre 1940 . . . . » 73 »
Scotto di Uccio Vittorio, nato a Napoli il 15 dicembre 1944 . . . . » 73 »
Serraino Leonardo Antonino, nato a Palermo il 30 marzo 1948 . . . . . . » 73 »
Vecchio Giuseppe, nato a Vigevano il 19 giugno 1943 . . . . » 73 »
Vilardo Teresio, nato ad Ayas il 9 agosto 1936 . . . . » 73 »
Altamura Giuliano, nato a Roma il 17 febbraio 1949 . . . . » 72 »
Bignamini Giorgio, nato a Codogno il 21 gennaio 1949 . . . . » 72 »
Burelli Claudio, nato a S. Daniele del Friuli il 23 luglio 1948 . . . . . . » 72 »
Cesario Antonio Silvio, nato ad Avezzano il 24 marzo 1950 . . . . » 72 »
Corridoni Claudio, nato a Roma il 2 luglio 1948 . . . . » 72 »

De Marco Gennaro Saverio, nato a Trentola il 28 marzo 1945 punti 72 su 100
de Simone Giovanni, nato a Napoli il 21 aprile 1949 . . » 72 »
Di Marcotullio Giovanni, nato a Roma il 20 dicembre 1939 . » 72 »
Distefano Salvatore, nato a Lercara Friddi il 3 gennaio 1948 . » 72 »
Lombardi Renato, nato a Palermo il 1° aprile 1935 . » 72 »
Maddalena Giovanni, nato a Napoli il 28 dicembre 1950 » 72 »
Mainella Antonio, nato ad Isola del Liri il 12 maggio 1945 . » 72 »
Manini Gianluca, nato a Pontelagoscuro il 19 dicembre 1947 . . » 72 »
Nador Filippo, nato a Milano il 29 luglio 1943 . » 72 »
Ortuso Rosario, nato a Palmi il 13 aprile 1948 . » 72 »
Pizzuto Antinoro Rodolfo, nato a S. Stefano Quisquina il 30 luglio 1947 . » 72 »
Porcu Antonio, nato ad Abbasanta l'11 luglio 1943 . » 72 »
Pozzoni Luigi, nato a Lomazzo il 18 luglio 1944 . . » 72 »
Quattrociocchi Maria, nata a Milano il 10 agosto 1946 » 72 »
Renosto Giuliano, nato a Treviso il 17 febbraio 1942 . » 72 »
Tamiz Abdolmajid, nato a Teheran (Iran), il 28 agosto 1941 . . . . » 72 »
Tellini Luigi, nato a Catania il 20 aprile 1946 . . » 72 »
De Martini Mario, nato a Verbania l'11 settembre 1943 » 71 »
Ferrario Gabriele, nato a Milano il 15 gennaio 1948 . . . . » 71 »
Palma Benedetto, nato a Ferrara il 30 novembre 1940 . . . . . » 71 »
Persico Sergio, nato a Napoli il 4 novembre 1946 . . . . . » 71 »
Pesaresi Marco, nato a Bologna il 15 luglio 1948 . . . . . . » 71 »
Russo Rosario, nato a Mascali l'8 luglio 1946 . . . . » 71 »
Santi Vittorio, nato a Norma il 14 marzo 1946 . . . . . » 71 »
Sarica Giuseppe, nato a Catanzaro il 27 giugno 1949 . » 71 »
Scarcia Antonio, nato a Massafra il 3 settembre 1949 . . . . . » 71 »
Vitarelli Antonio, nato a Messina l'11 ottobre 1947 . . . . . » 71 »
Vizza Cataldo, nato a Cariati il 20 luglio 1932 . . . » 71 »
Zagatti Giancarlo, nato a Cento il 14 novembre 1944 . . . » 71 »
Adinolfi Lorenzo, nato a Salerno il 10 marzo 1949 . . . » 70 »
Agosta Roberto, nato a Gazzuolo il 10 settembre 1941 . . . . » 70 »
Alagna Bartolomeo, nato a Trapani il 26 luglio 1944 . . » 70 »
Albanese Pietro, nato a Sammichele di Bari il 26 novembre 1944 . » 70 »
Alboni Paolo, nato a Russi il 5 ottobre 1944 . . » 70 »
Allegri Pietro, nato a Verona il 2 febbraio 1943 . » 70 »
Araneo Antonio Alfonso, nato a Pescopagano il 5 aprile 1947 . . . » 70 »
Arfini Giovanni Carlo, nato ad Alessandria l'11 luglio 1942 . . . . punti 70 su 100
Artizzu Guido, nato a Cagliari il 1° agosto 1941 . . . . » 70 »
Artusi Lucio, nato a S. Maria di Sole il 22 novembre 1946 . . . . » 70 »
Assennato Pasquale, nato a Caltanissetta il 14 dicembre 1946 . . . . » 70 »
Azzolini Umberto, nato a Bologna il 29 aprile 1947 . . . . » 70 »
Battaglia Ciro, nato a Napoli il 15 aprile 1939 . . . . » 70 »
Berti Luciano, nato a Follonica il 26 gennaio 1945 . . . . » 70 »
Bevilacqua Riccardo, nato a Barletta il 16 febbraio 1942 . . . . » 70 »
Billi Mario, nato a Foiano della Chiana il 18 agosto 1941 . . . . » 70 »
Bini Giancarlo, nato a Rosignano Marittimo l'11 luglio 1948 . . . . » 70 »
Bondi Sergio, nato a Chieti il 27 luglio 1947 . . . . » 70 »
Bray Aldo, nato a Lecce il 15 luglio 1944 » 70 »
Breccia Fratadocchi Giorgio, nato a Iesi il 22 giugno 1948 . . . . » 70 »
Bresciani Renzo, nato a Ca' D'Andrea il 3 maggio 1945 . . . . » 70 »
Bùtera Gaetano, nato a Palermo il 25 dicembre 1948 . . . . » 70 »
Bux Francesco, nato a Bari il 3 novembre 1949 . . . . » 70 »
Cento Domenico, nato a Reggio Calabria il 1° aprile 1949 . . . . » 70 »
D'Ascia Cristofero, nato a Casoria il 18 agosto 1948 . . . . » 70 »
Di Fuccia Aristide, nato a Casalba il 10 marzo 1941 . . . . » 70 »
Ferrara Enrico, nato a Milano il 20 gennaio 1948 . . . . » 70 »
Figini Alberto, nato a Como il 30 ottobre 1938 . . . . » 70 »
Greca Guido Antonio, nato ad Enna il 5 marzo 1948 . . . . » 70 »
Leone Aurelio, nato a Roma il 21 luglio 1942 . . . . » 70 »
Longo Francesco Nicola, nato a Messina il 19 agosto 1946 . . . . » 70 »
Lorefice Manlio, nato a Siracusa il 5 ottobre 1946 . . . . » 70 »
Lucchi Romano, nato a Cesena il 20 febbraio 1937 . . . . » 70 »
Malluzzo Luciano, nato a Naro il 6 gennaio 1938 . . . . » 70 »
Mascaro Olinto, nato a Serrastretta il 18 giugno 1938 . . . . » 70 »
Nava Andrea, nato a Borgo Valsugana il 15 novembre 1938 . . . . . . » 70 »
Nuzzolese Vincenzo, nato ad Altamura il 25 gennaio 1948 . . . . » 70 »
Pagliaro Franco Antonio, nato a Mondragone il 17 febbraio 1947 . . . . . . » 70 »
Pantaleoni Attilio, nato a S. Biagio di Callalta il 1° marzo 1936 . . . . . . » 70 »
Pauletti Marina, nata a Gorizia il 27 dicembre 1948 . . . . » 70 »
Pirelli Salvatore, nato a Nicastro il 10 maggio 1948 . . . . » 70 »
Polese Alvise, nato ad Ivrea il 7 luglio 1942 . . . . » 70 »
Poluzzi Claudio, nato a Milano il 21 ottobre 1947 . . . . » 70 »
Recusani Franco, nato a Cremona il 25 luglio 1947 . . . . » 70 »

Rotunno Franco, nato a Taranto il 18 febbraio 1945	punti	70 su 100
Rubini Paolo, nato a Sasso di Castalda il 13 ottobre 1946 . .	»	70 »
Salerno Clemente, nato a Trepuzzi il 4 luglio 1948	»	70 »
Salmoiraghi Angelo, nato a Lonate Pozzolo il 12 ottobre 1940 .	»	70 »
Sansone Agostino, nato ad Acerno il 21 ottobre 1948 .	»	70 »
Sardu Giovanni, nato a Nurachi il 13 marzo 1939 . .	»	70 »
Scaglione Paolo Gabriello, nato a Messina il 24 febbraio 1940 .	»	70 »
Scandiffio Tommaso, nato a Matera il 19 settembre 1945	»	70 »
Scialdone Antonino, nato a Vitulazio il 13 marzo 1944	»	70 »
Serra Efisio Massimo, nato ad Ilbono il 23 settembre 1943	»	70 »
Spadola Vincenzo, nato a Ragusa il 10 gennaio 1947	»	70 »
Stanco Giovanni, nato a Frigento il 3 maggio 1948 .	»	70 »
Taurino Leopoldo, nato a Campi Salentina il 21 maggio 1945 .	»	70 »
Tettamanti Renzo, nato a Como il 24 maggio 1945 .	»	70 »
Tommasini Giuseppe, nato a Treviso il 23 luglio 1946	»	70 »
Tozzi Renato, nato ad Olevano sul Tusciano il 2 giugno 1941 .	»	70 »
Trimarchi Michele, nato ad Enna il 15 agosto 1949 .	»	70 »
Trimarco Bruno, nato a Napoli il 24 maggio 1949	punti	70 su 100
Vecce Roberto, nato a Livorno il 7 dicembre 1947	»	70 »
Veneziani Nicola, nato a Bari il 13 ottobre 1939	»	70 »
Zanazzi Gabriele, nato a Quistello il 22 agosto 1945	»	70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1985

Il Ministro: DEGAN

(2831)

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Genova.

(2866)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. 12.

Modificazione dell'assetto dei comprensori di bonifica montana nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 5 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I territori dei comuni di cui all'allegata tabella *A*, che è parte integrante della presente legge, sono classificati montani in applicazione degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come modificato dalla legge 30 luglio 1957, n. 657.

Art. 2.

I territori dei comuni di cui all'allegata tabella *B*, che è parte integrante della presente legge, secondo l'articolazione prevista nella tabella stessa sono inclusi nei comprensori di bonifica montana dell'Alto Chiascio e Assino, del Topino e del Teverone - Maroggia, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991; i comprensori stessi sono, di conseguenza, ampliati della superficie corrispondente.

Il comprensorio del Teverone - Maroggia assume la nuova denominazione di « Teverone - Maroggia - Basso Nera ».

Art. 3.

I territori dei comuni di cui alla allegata tabella *C*, che costituisce parte integrante della presente legge, alcuni dei quali già classificati montani, non facenti parte di alcun comprensorio di bonifica montana, sono inclusi, secondo l'articolazione prevista nella tabella stessa, nei comprensori di bonifica montana che sono contestualmente istituiti, assumendo rispettivamente la denominazione di: comprensorio di bonifica montana « Medio Tevere Umbro - Nestore » e comprensorio di bonifica montana « Basso Tevere Umbro - Paglia ».

Art. 4.

I territori dei comuni contemplati nei precedenti articoli 1, 2 e 3 che non facevano parte di alcuna zona omogenea, sono inclusi, secondo l'allegata tabella *D*, che costituisce parte integrante della presente legge, nelle seguenti zone omogenee: *E*, *G*, *H* ed *I*.

Art. 5.

Nei territori contemplati dai precedenti articoli 2 e 3, ed elencati nella tabella *D*, le corrispondenti comunità montane esercitano le funzioni amministrative in tutte le materie di loro competenza, in quelle delegate dalla Regione nonché in quelle concernenti la bonifica montana, assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli enti locali.

Per quest'ultima materia, la comunità montana della zona omogenea *F* è competente relativamente ai territori dei comuni di Calvi dell'Umbria-Narni (parte) Stroncone e Terni (parte) come indicati nella tabella *B* della presente legge.

Fino alla emanazione di provvedimenti regionali di riorganizzazione negli ambiti territoriali già facenti parte dei comprensori di bonifica integrale e classificati montani a norma della presente legge, restano ferme le competenze amministrative dei relativi consorzi di bonifica integrale.

Art. 6.

I punti 5), 7), 8) e 9) dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, sono così modificati:

5) zona *E*: comuni di Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto, Trevi;

7) zona *G*: comuni di Alviano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio;

8) zona *H*: comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Orvieto, Parrano, San Venanzo, Todi;

9) zona *I*: comuni di Bettona, Cannara, Castiglion del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le comunità montane interessate deliberano le modifiche statutarie conseguenti al disposto delle norme che precedono.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *novembre* 1984 (*atto n.* 1327) *e in data* 25 *febbraio* 1985 (*atto n.* 1400) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *marzo* 1985.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. **13**.

Compartecipazione della regione Umbria alla conduzione dell'istituto professionale per il commercio « Orazio Antinori » di Perugia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 5 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Umbria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 nomina un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto « Orazio Antinori », con sede in Perugia.

La Regione concorre altresì alle spese di funzionamento del predetto istituto con il contributo annuo di L. 10.000.000 a partire dall'anno 1984.

Art. 2.

Lo stanziamento per l'onere di cui al precedente art. 2 gravante sul bilancio regionale dell'esercizio 1984, è iscritto nel bilancio dell'esercizio 1985 ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, al cap. 952 — di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa — denominato: « Contributo regionale a favore dell'istituto per il commercio Orazio Antinori di Perugia » (codice S.I.R. 1116220606).

All'onere predetto si fa fronte con la disponibilità risultante nel fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1984, in corrispondenza della previsione per le finalità di cui all'elenco n. 2 allegato al bilancio stesso numero d'ordine 3.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1985 le seguenti variazioni a norma dell'art. 28, secondo comma, della richiamata legge regionale n. 23/78.

L'entità del contributo di cui al precedente art. 2 potrà essere variata con la legge annuale di bilancio entro i limiti della previsione di cui al programma 6.06.2.03 del bilancio pluriennale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 *febbraio* 1985 (*atto n.* 1401) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *marzo* 1985.

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. **14**.

Interventi per lo sviluppo del settore artigianato.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 35 *del* 5 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e destinatari

La Regione con la presente legge, in attuazione dell'art. 21 dello statuto ed in armonia con le indicazioni del piano regionale di sviluppo, dispone:

a) conferimenti, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, al fondo per il concorso sul pagamento degli interessi sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane;

b) contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a breve termine a favore di imprese artigiane singole, associate o consorziate;

c) contributi in conto capitale a favore di cooperative artigiane di garanzia;

d) contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a breve termine effettuate da imprese artigiane con la garanzia di cooperative artigiane di garanzia;

e) contributi in conto capitale per la promozione della costituzione del Consorzio regionale fidi;

f) provvidenze per favorire la realizzazione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane.

TITOLO I

Art. 2.

Conferimento fondi alla Cassa per il credito alle imprese artigiane

I conferimenti di cui all'art. 1, lettera *a*), sono destinati al pagamento di un contributo in conto interessi sulla parte di finanziamenti eccedente l'importo massimo che può essere as-

sistito dal contributo a carico della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, per le sole operazioni destinate ad impianto, ampliamento ed ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzi, anche effettuate con operazioni di leasing, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

La quota di finanziamento assistita dal contributo regionale non può comunque superare il limite di importo fissato dalle norme statali.

Il contributo regionale è concesso con gli stessi limiti e condizioni previsti per il contributo statale.

Art. 3.

Domande

La domanda per ottenere il contributo regionale è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le stesse modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve contenere esplicita richiesta di potere usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 2 della presente legge.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi e per la effettiva destinazione dei medesimi in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 4.

Convenzioni

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane per regolare i rapporti di cui all'art. 3 tra la Regione e la Cassa stessa.

TITOLO II

Art. 5.

Contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a breve termine a favore di imprese artigiane singole, associate o consorziate.

I contributi di cui all'art. 1, lettera *b*), sono concessi:

1) per le spese di esercizio effettivamente documentate;

2) per interventi straordinari a favore di imprese che presentino difficoltà finanziarie previo accertamento della validità economica dell'azienda.

I contributi di cui al punto 1) nella misura stabilita dal successivo art. 6 sono concessi per prestiti dell'importo massimo di L. 15.000.000 restituibili entro ventiquattro mesi dalla data di erogazione del prestito, elevabili fino a L. 40.000.000 nel caso di imprese cooperative o consorzi artigiani.

I contributi di cui al punto 2) nella misura stabilita dal successivo art. 6 sono concessi fino ad un importo massimo di L. 40.000.000 restituibili entro ventiquattro mesi dalla data di erogazione del prestito elevabile fino a L. 80.000.000 nel caso di imprese cooperative o consorzi artigiani.

Le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra loro.

Art. 6.

Quote interessi a carico del beneficiario

La giunta regionale provvede a determinare semestralmente, nel rispetto dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso d'interesse da porre a carico dei beneficiari delle provvidenze di cui al precedente art. 5.

Il contributo in conto interessi non deve comunque essere superiore al 40 per cento del tasso massimo di riferimento fissato, ai sensi dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con apposito provvedimento ministeriale per quanto concerne le provvidenze di cui al punto 1) del precedente art. 5 ed al 15 per cento per quelle previste al punto 2).

Art. 7.

Garanzie sussidiarie

Per tutte le operazioni creditizie previste dal precedente art. 5, la Regione presta garanzia sussidiaria per le perdite che gli istituti di credito dimostrino di aver subito dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 8.

Convenzioni

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito artigiano.

Nelle convenzioni dovranno essere disciplinate tra l'altro:

le modalità di erogazione dei prestiti concessi;

le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari di prestiti;

le procedure per il recupero degli importi non restituiti;

la corresponsione degli importi coperti da garanzie sussidiarie della Regione, riferiti alle perdite che gli istituti di credito dimostrino di aver subito dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 9.

Fondo speciale

Per gli interventi di cui al punto 2) del precedente art. 5, è costituito un fondo speciale la cui gestione è affidata alla società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria di cui alla legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.

La società affidataria, basandosi su accertamenti compiuti da esperti, eroga i contributi secondo le modalità e nei limiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 del presente titolo.

TITOLO III

Art. 10.

Condizioni per la concessione dei contributi in conto capitale a favore di cooperative artigiane di garanzia

I contributi di cui all'art. 1, lettera *c*), sono concessi alle cooperative artigiane di garanzia che:

1) abbiano provveduto, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il proprio statuto allo statuto-tipo, approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, così come modificato dalla presente legge;

2) abbiano almeno 150 soci e dal 1° gennaio 1987 raggiungano almeno 300 soci.

Art. 11.

Modifica allo statuto-tipo

Lo statuto-tipo di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 1959, è così modificato:

1) l'art. 10 è sostituito dal seguente: «Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può sottoscrivere e versare altre ventiquattro quote, anche in tempi successivi»;

2) l'art. 22 è così sostituito: «La cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato a 20 volte il patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato».

Art. 12.

Tipo di provvidenze

Le provvidenze di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della presente legge consistono in:

1) contributo pari all'importo delle quote versate da ciascun socio fino ad un massimo di L. 100.000;

2) contributo di importo pari alla differenza tra quello massimo di cui al punto precedente e quello ottenuto da soggetti già associati a cooperative artigiane di garanzia, per i benefici di cui all'art. 9, della legge regionale 24 agosto 1976, numero 35.

TITOLO IV

Art. 13.

Contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a breve termine a favore di imprese socie di cooperative artigiane di garanzia.

I contributi di cui all'art. 1, lettera *d*), sono concessi, sulle operazioni di credito di esercizio effettuate da imprese artigiane con la garanzia di cooperative artigiane di garanzia aventi durata non superiore a mesi 24, per un importo massimo di L. 15.000.000.

La misura del contributo regionale in conto interessi non deve superare il 40 per cento del tasso di riferimento fissato, ai sensi dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La giunta regionale provvede a determinare semestralmente, nel rispetto dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari delle provvidenze di cui al presente articolo.

Art. 14.

Convenzioni

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito e le cooperative artigiane di garanzia al fine di disciplinare la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 12, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla stessa.

Art. 15.

Contributi in conto perdite

La Regione rimborsa alle cooperative artigiane di garanzia il 30 per cento degli importi relativi alle perdite complessive da queste subite per l'insolvenza dei soci verso gli istituti di credito convenzionati e riferiti alle operazioni di credito di cui al precedente art. 12, risultante dal bilancio consuntivo a seguito dell'esperimento delle procedure prescritte per il recupero dei crediti.

Il rimborso è concesso a seguito di apposita domanda corredata della necessaria documentazione fornita dagli istituti di credito e dalla cooperativa stessa.

Art. 16.

Contributi alle spese di gestione

Alle cooperative artigiane di garanzia sono concessi contributi per le spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio, pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo delle operazioni da ognuna di esse effettuate.

TITOLO V

Art. 17.

Consorzio regionale fidi

Il contributo di cui all'art. 1, lettera *e*), della presente legge, è incentivo per la costituzione di Consorzio regionale fidi fra le cooperative artigiane di garanzia operanti nel territorio regionale nella misura pari all'importo complessivo delle quote sociali di proprietà delle stesse cooperative.

Art. 18.

Condizioni per l'ottenimento delle provvidenze

Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al precedente articolo il consorzio deve:

1) essere aperto alla partecipazione di enti pubblici territoriali, della Sviluppumbria, delle camere di commercio e istituti di credito;

2) trasmettere lo statuto e le eventuali modifiche alla Regione per l'approvazione;

3) riservare al consiglio regionale la nomina di un sindaco con funzioni di presidente del collegio dei revisori.

Art. 19.

Contributi per le spese di gestione

Per l'attività consortile è concesso un contributo per le spese di gestione dei singoli esercizi pari all'1 per cento delle garanzie complessivamente prestate.

TITOLO VI

Art. 20.

Provvidenze per favorire la realizzazione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane

Le provvidenze di cui all'art. 1, lettera *f*), consistono in:

a) contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento in aree attrezzate;

b) costituzione del fondo speciale per gli insediamenti artigiani in aree attrezzate.

Art. 21.

Contributi

I contributi di cui al precedente art. 20, lettera *a*), sono disposti per le spese sostenute dall'impresa artigiana per l'acquisizione del terreno e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il contributo non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile in base alla documentazione presentata. Esso non è cumulabile con altre provvidenze concesse allo stesso soggetto per le stesse finalità.

Art. 22.

Deleghe

I comuni sono delegati a ricevere entro il 30 marzo e il 30 settembre di ogni anno le domande di contributo di cui al precedente art. 20, lettera *a*), e ad erogare il relativo contributo da concedere sulla base dell'assegnazione di fondi effettuata ai sensi del terzo comma del presente articolo.

I comuni entro trenta giorni da ciascuna delle scadenze di cui al comma precedente approvano, sulla base delle domande ricevute, i programmi semestrali di intervento da inviare alle province.

Le province sono delegate a ripartire i fondi loro assegnati per le finalità di cui al presente titolo, tra i comuni richiedenti, in base ai programmi di cui al comma precedente.

Art. 23.

Fondo speciale

Il fondo speciale di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 20 è finalizzato a favorire l'insediamento e lo sviluppo, di imprese artigiane attraverso l'acquisizione di aree e l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione primaria, su programmi presentati da enti territoriali, consorzi fra imprese e forme consortili miste a partecipazione pubblica e privata.

La gestione del fondo speciale è affidata alla società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria di cui alla legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.

La società affidataria ripartisce ed assegna le somme stanziate per il finanziamento del fondo di cui al presente articolo, sulla base di criteri di indirizzo e delle direttive da formularsi con deliberazione del consiglio regionale, in occasione del pronunciamento dello stesso consiglio sul programma annuale di attività della società ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 e dell'art. 2 della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40.

TITOLO VII

Art. 24.

Funzioni delegate

Le funzioni amministrative di cui ai titoli II, III, IV e VI della presente legge sono delegate alle amministrazioni provinciali.

Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative a:

1) gestione fondo speciale di cui agli articoli 9 e 23;
2) gestione fondo garanzie sussidiarie di cui all'art. 7;
3) statuto-tipo delle cooperative artigiane di garanzia;
4) convenzioni di cui agli articoli 8 e 13;
5) Consorzio regionale fidi.

Art. 25.

Funzioni di indirizzo

Gli enti delegati svolgono le funzioni delegate nel rispetto delle indicazioni programmatiche e delle direttive contenute in atti di indirizzo che il consiglio regionale emana all'inizio di ogni esercizio, su proposta della giunta regionale.

Art. 26.

Ripartizione delle disponibilità finanziarie

Le disponibilità finanziarie previste dai bilanci annuali della Regione, per l'attuazione della presente legge, sono ripartite tra le province di Perugia e Terni nella misura rispettivamente del 70 e del 30 per cento salvo variazioni adottate con delibera del consiglio regionale sulla base di motivate diverse esigenze poste dagli enti delegatari.

Art. 27.

Rendiconto

Gli enti delegati sono tenuti alla presentazione del rendiconto e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa regionale vigente in materia di contabilità — legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 — nonché di una relazione illustrativa dell'attività svolta, con particolare riguardo agli effetti economico-produttivi.

La società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria è tenuta a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa sull'utilizzo dei fondi ad essa affidati a norma degli articoli 9 e 23.

Art. 28.

Potere sostitutivo

In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale previa diffida provvede direttamente al compimento degli atti.

Art. 29.

Spesa per l'esercizio delle funzioni delegate

Per far fronte alle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate è disposto apposito stanziamento annuale da ripartire in ugual misura tra l'amministrazione provinciale di Perugia e di Terni.

Per far fronte alle spese sostenute dai comuni per l'esercizio della delega di cui al precedente art. 21 è disposto apposito stanziamento annuale.

Art. 30.

Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le camere di commercio per regolare i rapporti riferiti al funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 nonché quelli relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

Art. 31.

Abrogazioni

Sono abrogate le leggi regionali 28 agosto 1973, n. 34; 24 agosto 1976, n. 35; 24 aprile 1979, n. 16; 11 maggio 1979, n. 22; 26 maggio 1980, n. 51; 30 luglio 1981, n. 46 ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 32.

Procedimenti pendenti

I procedimenti pendenti alla data del 30 settembre 1985 per i quali sia stato già adottato impegno di spesa, continuano ad essere disciplinati fino all'esaurimento secondo la normativa abrogata.

L'erogazione dei contributi concessi a norma della legge regionale 11 maggio 1979, n. 22, per i quali sia già stato adottato impegno di spesa, ai sensi del comma precedente, è effettuata in una unica soluzione sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta spesa per un importo superiore a quello concesso.

La concessione dei contributi straordinari disposti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 70 a favore della comunità montana della Valnerina, dei comuni che ne fanno parte e del comune di Ferentillo è disciplinata, fino all'esaurimento dello stanziamento, dalla legge regionale 11 maggio 1979, n. 22 e, per quanto concerne l'erogazione, a norma del precedente comma del presente articolo.

Art. 33.

Norma finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1985, in termini di competenza e di cassa la complessiva spesa di L. 1.676.660.000 con iscrizione ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale:

(*Omissis*).

Per il rilascio delle garanzie sussidiarie previste dall'art. 7 della presente legge, lo stanziamento del cap. 6045 del bilancio regionale dell'esercizio 1985, è aumentato, in termini di competenza e di cassa, di L. 50.000.000.

Per gli interventi previsti dall'art. 9 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 38, lo stanziamento del cap. 5505 del bilancio regionale 1985 è aumentato di L. 34.200.000.

Per le finalità della legge regionale 27 agosto 1979, n. 50 è autorizzata — con iscrizione al cap. 9500 del bilancio dell'anno 1985 — la spesa di lire 450 milioni in termini di competenza e di cassa con specifica destinazione ad interventi diretti a favorire l'informazione e il trasferimento di nuove tecnologie.

All'onere complessivo di L. 2.210.860.000 recato dai precedenti commi si fa fronte come segue:

a) quanto a L. 950.000.000 mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 — della disponibilità di competenza esistente sul fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984. Alla corrispondente esigenza di cassa si fa fronte con prelevamento di pari importo dal fondo di riserva di cassa iscritto al cap. 6140;

b) quanto a L. 700.000.000 mediante utilizzo della disponibilità di competenza e di cassa esistente sul fondo globale iscritto allo stesso capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985;

c) quanto a L. 560.860.000 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985:

cap. 5580 per L. 122.200.000;
cap. 9460 per L. 58.200.000;
cap. 5600 per L. 56.400.000;
cap. 5571 per L. 18.200.000;
cap. 5572 per L. 28.200.000;
cap. 9511 per L. 47.000.000;
cap. 9480 per L. 15.444.000;
cap. 9426 per L. 118.800.000;
cap. 9545 per L. 95.040.000;
cap. 5520 per L. 1.376.000.

Le somme che alla data del 30 settembre 1985 non risultino impegnate a carico degli stanziamenti iscritti per il 1985 sui capitoli di spesa relativi alle leggi regionali richiamate al precedente art. 32, saranno portate in aumento degli stanziamenti di cui ai capitoli istituiti con la presente legge, secondo la seguente corrispondenza:

dal cap. 9425 al cap. 9420;
dal cap. 5580 al cap. 5575;
dal cap. 9460 al cap. 9455;
dal cap. 5600 al cap. 5605;
dal cap. 5625 al cap. 5624;
dal cap. 9401 al cap. 9405;
dal cap. 5620 al cap. 5628;
dal cap. 5599 al cap. 5627.

Art. 34.

Norma transitoria

Le norme abrogate dall'art. 31 restano in vigore fino a che non siano operanti i nuovi strumenti previsti dalla presente legge e comunque non oltre il 30 settembre 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 febbraio 1985 (atto n. 1407) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 marzo 1985.

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1985, n. 15.

Modificazioni della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45. Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 5 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commissioni d'esame

L'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, è sostituito dal seguente:

« 1) Le commissioni d'esame, nominate con decreto del presidente della giunta regionale, sono così composte:

dal presidente della giunta o da un suo delegato che ne assume la presidenza;

da tre esperti della disciplina o tecnica attinente al posto messo a concorso, designati dalla giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione consiliare;

da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dai sindacati regionali di categoria maggiormente rappresentativi.

2) La designazione effettuata dalle organizzazioni sindacali di cui al comma precedente, dovrà pervenire entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora tale termine non venisse rispettato, a tale designazione provvederà direttamente la giunta regionale, individuando il nominativo del rappresentante sindacale tra quelli ricompresi in un elenco preposto dalle organizzazioni sindacali stesse, che dovrà pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3) I dipendenti regionali, eventualmente chiamati a far parte delle commissioni, debbono rivestire un livello funzionale non inferiore a quello dei posti messi a concorso.

4) Le funzioni di segretario delle commissioni, previste dal presente articolo, sono espletate da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla VI, designato dalla giunta regionale ».

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, è abrogato.

Art. 2.

La tabella A/1, concernente il numero ed il tipo delle prove in cui si articolano gli esami di concorso, allegata alla legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, viene sostituita dalla seguente:

(*Omissis*).

NORME TRANSITORIE

Art. 3.

Nei concorsi interni di cui all'art. 43 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, ed al terzo comma dell'art. 86 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, la copertura dei posti vacanti a seguito delle operazioni di ristrutturazione degli uffici avviene, fermo restando la valutazione dei titoli di cui al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, e sue successive modificazioni ed integrazioni, mediante le seguenti prove d'esame:

Operatore: prova attitudinale - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. « A »;

Esecutore: prova pratica o attitudinale - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. « A »;

Istruttore: prova scritta o pratica - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. « A »;

Istruttore direttivo: prova scritta o pratica - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. « A »;

Funzionario: prova pratica con formulazione di proposte, sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo, per la attuazione di un programma di lavoro attinente all'esercizio di funzioni regionali proprie del settore cui si riferisce il posto messo a concorso - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. « A ».

Art. 4.

Nei primi concorsi pubblici per i vari profili professionali ricompresi nella I qualifica dirigenziale in attuazione della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, ed in relazione alla ristrutturazione degli uffici regionali, la copertura dei posti vacanti, anche a seguito dei provvedimenti di cui al capo I del titolo VI della legge predetta, concernente l'accesso alla II qualifica dirigenziale, fermo restando la valutazione dei titoli di cui al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, avviene mediante le seguenti prove d'esame:

1ª *qualifica dirigenziale*: prova pratica relativa all'elaborazione di un piano di intervento — sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo — per l'esercizio di funzioni regionali proprie del settore d'intervento cui si riferisce il posto messo a concorso - colloquio vertente sulle materie indicate nella tab. « A » e di approfondimento delle problematiche oggetto della prova pratica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 1° aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 marzo 1985 (atto n. 1411) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 marzo 1985.

(2107)

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. 16.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25. Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla lettera *f*) dell'art. 18 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25, dopo le parole « ai possessori di licenza di tipo *B* » sono aggiunte le parole: « nelle acque del Lago Trasimeno ».

Art. 2.

Al punto 2 dell'art. 22 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 dopo la parola « mazzacchera » è aggiunta la parola: « tirlindana ».

All'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25 le parole « e maglia da mm 15 » sono sostituite dalle seguenti: « e maglia non inferiore a mm 15 ».

Art. 3.

All'art. 32 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

« La sanzione amministrativa di cui alla lettera *a*) del primo comma non si applica nei confronti di chi, pur esercitando la pesca senza essere munito della licenza di tipo *B*, ne dimostri il possesso e la regolarità esibendola, nel termine perentorio di giorni dieci dalla data di contestazione dell'infrazione, all'amministrazione provinciale territorialmente competente.

L'esibizione della licenza ai sensi del comma precedente comporta altresì la cessazione della confisca delle reti e degli attrezzi disposta a norma della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 25/1983 ».

Dopo la lettera *f*) del primo comma dell'art. 32 della legge regionale 13 luglio 1983, n. 25, è aggiunta la lettera « *g*) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi munito di licenza di tipo *B*, detiene pesce vivo o morto sotto misura o in epoca di divieto ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 5 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 *marzo* 1985 (*atto n.* 1408) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 4 *aprile* 1985.

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1985, n. 17.

Nuovi interventi nel settore del credito agrario di miglioramento.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *dell'*11 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi di ammortamento sui mutui agrari, di durata massima quindicennale — che saranno contratti con gli istituti di credito per la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario oggetto di domande presentate dagli operatori ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e non definite per insufficienza delle relative assegnazioni — è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 10.029.280.121, in termini di competenza, e di L. 500.000.000 in termini di cassa.

Art. 2.

Misura del concorso regionale

Il concorso negli interessi dei mutui di cui al comma precedente è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso globale e quella calcolata al tasso agevolato minimo, vigenti, per il credito agrario di miglioramento, alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla osta.

Art. 3.

Determinazione dell'importo dei mutui

L'importo dei mutui assistiti dal concorso regionale è comprensivo della spesa ammessa ad avvenuta esecuzione delle opere e dell'onere per interessi di preammortamento, questo ultimo nel limite massimo di una semestralità degli interessi stessi, calcolata sull'importo della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del provvedimento di concessione.

Art. 4.

Liquidazione del concorso e convenzione con gli istituti

La liquidazione del concorso avrà luogo con le seguenti modalità:

quanto alla prima rata, alla scadenza semestrale, posticipata prevista;

quanto alle successive rate, alla stessa scadenza della prima, in unica soluzione, previa attualizzazione al tasso stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982.

A regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della agevolazione creditizia, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento o ad utilizzare le convenzioni vigenti adeguatamente modificate ed integrate.

Art. 5.

Fondo interbancario di garanzia

Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Criteri e procedure di attuazione

Per l'attuazione della presente legge sono accordate facilitazioni maggiori a quegli investimenti destinati ai cicli produttivi più lunghi ed onerosi, privilegiando a parità di condizione, le aziende diretto-coltivatrici singole ed associate e le cooperative agricole.

Priorità assoluta nella concessione dei benefici sarà accordata alle aziende delle zone danneggiate dal terremoto del 29 aprile 1984. Qualora i miglioramenti proposti siano assistibili anche da leggi o provvedimenti speciali a favore di dette zone, per il cui intervento l'azienda abbia avanzato domande, sarà data facoltà di optare per l'agevolazione ritenuta più conveniente.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

La spesa autorizzata al precedente art. 1 sarà iscritta al cap. 7705 (codice SIR 2124371010) di nuova istituzione, denominato: « Concorso attualizzato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti dagli operatori agricoli ».

All'onere suddetto si fa fronte — a norma dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — mediante utilizzo di quota della disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, come integrato con l'art. 5, primo comma, n. 1, della legge regionale 19 novembre 1984, n. 44.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1985 a norma dell'art. 28, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Lo stanziamento di cui al primo comma è iscritto nel bilancio pluriennale della Regione al programma operativo 2.09.2.02 « Miglioramenti fondiari ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 5 aprile 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 *marzo* 1985 (*atto n.* 1412) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 4 *aprile* 1985.

(2167)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 gennaio 1985, n. 1.

Provvidenze per i danni arrecati all'agricoltura dalla siccità dell'anno 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento di leggi provinciali vigenti nel settore dell'agricoltura

(1) A favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'anno 1984, l'amministrazione provinciale è autorizzata alla spesa di lire 12 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi di cui alla legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, per gli scopi di cui all'art. 2, punto n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché per l'applicazione dei sussidi di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83.

(2) Tale spesa è così ripartita:

a) per la concessione dei contributi sugli interessi di cui alla legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni (in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986) . L. 6.000.000.000

b) per la concessione dei sussidi di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 (in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1985) L. 6.000.000.000

(3) Per la concessione dei sussidi di cui al primo comma la determinazione del danno sofferto viene effettuato direttamente dai periti dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste e si prescinde da quanto prescritto nell'art. 3, secondo comma, della succitata legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83.

Art. 2.

Provvidenze a favore delle organizzazioni zootecniche

(1) A favore delle organizzazioni zootecniche operanti nel settore della commercializzazione del bestiame l'amministrazione provinciale può concedere per la copertura delle spese attinenti alla vendita di bestiame nel periodo di commercializzazione dal 1° settembre 1984 al 1° luglio 1985, dovuta al pesante andamento del mercato quale conseguenza della scarsa produzione foraggiera per la siccità di cui al precedente articolo, un contributo nell'importo forfettario fino a L. 100.000 per ogni capo adulto bovino ed equino venduto, fino a L. 25.000 per ogni vitello o puledro venduto, nonché fino a L. 15.000 per ogni capo ovino.

(2) Alle domande per la concessione dei contributi di cui al precedente comma deve essere allegata documentazione attestante il numero dei capi venduti, ripartiti per categoria.

(3) Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e quella di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

(1) Alla copertura dell'onere di lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 (partita n. 3 dell'allegato al bilancio n. 4).

(2) Alla copertura degli oneri per complessive lire 10.000 milioni a carico degli esercizi finanziari 1985 e 1986 si provvede mediante utilizzo di un corrispondente importo degli stanziamenti per nuovi provvedimenti legislativi, previsti nel bilancio 1985-86 alla sezione 10, settore 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1984-86 della provincia.

(3) In deroga a quanto stabilito dagli articoli 50 e 62 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, gli stanziamenti recati dalla presente legge, eventualmente non impegnati entro il 31 dicembre 1984, non decadono e possono essere utilizzati nel corso dell'esercizio successivo.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

(*Omissis*).

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 gennaio 1985

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 2 gennaio 1985, n. 2.

Proroga del termine di cui all'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Il termine del 31 dicembre 1984, previsto all'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, è prorogato di due anni e scadrà il 31 dicembre 1986.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 2 gennaio 1985

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(2688)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221